

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

662^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 30895	(Approvato dalla Camera dei deputati)
DISEGNI DI LEGGE:		(Approvazione):
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	30895	JANNUZZI, <i>relatore</i> Pag. 30896
Trasmissione	30895	MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 30896
« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane effettuato a Roma il 9 febbraio 1961 » (1887) (Approvazione):		« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959 » (1908) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):
CESCHI, <i>relatore</i>	30896	FENOALTEA, <i>relatore</i> 30897
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	30896	MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 30897
« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960 » (1895)		« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 3 dicembre 1960 » (2143) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):
		JANNUZZI, <i>relatore</i> 30898
		MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 30898

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 26 aprile 1961 » (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

JANNUZZI, *relatore* Pag. 30898

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 30898

« Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri » (2208); « Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (2007), *d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri*; « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. » (2057), *d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri* (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 30900 e *passim*

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 30899 e *passim*

BOSI 30914, 30927, 30932

CARELLI 30902 e *passim*

DE BOSIO Pag. 30904, 30930, 30933

DE LEONARDIS 30929

DI GRAZIA, *relatore* 30899 e *passim*

DI PRISCO 30909 e *passim*

FIGLIORE, *relatore di minoranza* 30913, 30919, 30927

GRAMIGNA 30901 e *passim*

JANNUZZI 30901

MARCHISIO 30905, 30915, 30920

MENGI 30920

MILILLO 30904 e *passim*

MILITERNI 30934

* MOLTISANTI 30913 e *passim*

RISTORI 30935

SERENI 30922, 30923, 30928

SIMONUCCI 30900 e *passim*

VALSECCHI 30899, 30914, 30933

Votazione per appello nominale 30911

INTERROGAZIONI:

Annunzio 30935

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

C A R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Parri per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questo congedo s'intende concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locanda, è del vincolo alberghiero » (2362), d'iniziativa dei deputati Rocchetti ed altri.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni per-

manenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (2177);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione » (2215), di iniziativa dei senatori Ottolenghi ed altri;

« Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali » (2253), d'iniziativa dei deputati Adamoli ed altri;

« Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari » (2295);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù » (2110), di iniziativa dei senatori D'Albora e Franza;

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2345), d'iniziativa del senatore Zane.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 9 febbraio 1961 » (1887)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 9 febbraio 1961 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CESCHI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 20 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato a Roma il 9 febbraio 1961.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960 » (1895) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

JANNUZZI, *relatore*. Il relatore si rimette alla relazione scritta. Coglie però l'occasione per fare un raccomandazione vivissima al Governo, affinché in materia di pesca con la Jugoslavia si proceda al più presto alla fissazione dei rapporti definitivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della vali-

dità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958 effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per sopprimere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959 » (1908) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FENOALTEA, *relatore*. Il relatore si riporta alla relazione scritta e invita il Governo a fare quanto è possibile, ove non ostino ostacoli tecnici insormontabili, per concludere la serie delle convenzioni circa il riconoscimento di tutti i titoli di studio universitari, anche finali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 3 dicembre 1960 » (2143) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

JANNUZZI, *relatore*. Il relatore si riporta alla relazione scritta e, dando plauso al Governo per la conclusione di questo Accordo culturale, che si augura possa essere di esempio per la stipulazione di altri Accordi culturali anche con Stati con i quali l'Italia non ha intensi rapporti di politica estera, chiede che il Senato voglia approvare la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle richieste della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 26 aprile 1961 » (2146) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 26 aprile 1961 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

JANNUZZI, *relatore*. Il relatore si riporta alla relazione scritta e, rinnovando le dichiarazioni fatte poco fa in occasione della precedente ratifica, chiede che sia approvato il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alla richiesta della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri » (2208); « Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (2007), d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri; « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. » (2057), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri »; « Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri », d'iniziativa dei senatori Sereni ed altri; « Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. », d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è quello dei senatori Valsecchi, Rosati, Vaccaro, Pajetta, De Besio, Criscuoli e Indelli.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione è favorevole ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Osservo che l'argomento di cui all'ordine del giorno è sostanzialmente il tema dei lavori della Commissione di cui all'articolo 25. Quindi non può essere provveduto separatamente; ma comunque l'ordine del giorno può essere accolto come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Valsecchi, insiste nel suo ordine del giorno?

V A L S E C C H I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Simonucci, Mammucari, Fiore e Sereni.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione si rimette al parere del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Come ordine del giorno non lo posso accettare: infatti si tratta di un argomento — il regolamento della posizione organica dei dipendenti del Servizio dei contributi unificati — che non ha niente a che fare con questo disegno di legge. Comunque, sono in corso anche delle agitazioni da parte del personale degli enti minori per un adeguamento della posizione di organico a quella che è stata ottenuta e disposta per i tre grandi enti e per alcuni altri. Le trattative sono in corso in sede intersindacale col Ministero, e della questione il Ministero si sta occupando e preoccupando.

Non penso però che questa regolamentazione possa essere inserita nell'attuale discussione. Quindi, pur accogliendo questo invito come spinta a proseguire nell'azione in-

trapresa, non penso che l'ordine del giorno possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Senatore Simonucci, insiste nel suo ordine del giorno?

S I M O N U C C I . Debbo insistere, perchè mi pare non si possa accettare la valutazione che l'onorevole Ministro ci ha fatto del significato e del valore di questo ordine del giorno, che non rientrerebbe nella materia oggetto del dibattito odierno. A me pare invece che interessarci dello stato dei dipendenti del Servizio dei contributi unificati, cioè di coloro che svolgono la loro attività nel settore agricolo della previdenza, sia un problema che interessa appunto i soggetti della nostra legge: cioè i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni.

In questo Ente i dipendenti, per il fatto che sono ancorati tuttora ai salari e agli stipendi del 1956, sono in stato di agitazione continuo: scioperi si susseguono a scioperi, e certo questo stato di cose determina un rallentamento del lavoro, ingorghi, ritardi nella compilazione delle pratiche eccetera; e in definitiva il danno ricade sui lavoratori che vogliamo proteggere anche con questa legge.

Quindi non mi sembra che il problema sia estraneo alla materia oggetto del nostro dibattito, e mi dispiace che l'onorevole Ministro non voglia accettare questo che non è nemmeno un impegno, ma un invito a dire una buona parola perchè questa vertenza sindacale trovi una giusta soluzione nell'interesse dell'Ente e degli assicurati.

P R E S I D E N T E . Senatore Simonucci, intende dunque insistere nell'ordine del giorno? A me pare che ciò potrebbe pregiudicare la sorte di coloro che si vogliono assistere.

S I M O N U C C I . No, non intendo che l'ordine del giorno sia messo ai voti. Mi sarei contentato se l'onorevole Ministro avesse detto: nel campo della mia sfera e della mia competenza, farò quello che mi è possibile fare.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Forse le mie parole sono state male interpretate: non è che il Ministero non si preoccupi del regolamento organico dei dipendenti del Servizio dei contributi unificati; anzi la situazione di questo personale è quella, fra tutti gli Enti cosiddetti minori, che più preoccupa il Ministero, anche perchè la situazione, diremo così, di gestione di questo Servizio è quella meno agevole dal punto di vista finanziario, per le ragioni che ella conosce perfettamente.

Il Ministero è vivamente preoccupato di questa situazione e, nei limiti delle sue possibilità, intende accogliere nella più larga misura possibile le richieste di questi dipendenti.

Penso che un tassativo impegno del Ministero sulla parificazione del trattamento economico dei dipendenti dei Servizi contributi unificati al trattamento dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.M., eccetera, non si possa oggi dare, anche perchè comprometterebbe la nostra posizione nei confronti degli altri venti o venticinque enti minori che stanno appunto trattando in sede sindacale e ministeriale per il regolamento della loro posizione.

P R E S I D E N T E . In conclusione, senatore Simonucci, lei non insiste sull'ordine del giorno?

S I M O N U C C I . In definitiva il Ministro sembra voler dire che il problema non è estraneo al suo Dicastero, il quale anzi si interessa ad una giusta soluzione del problema. Mi ritengo perciò soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Jannuzzi e Indelli.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione lo accetta come raccomandazione.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È questo un altro ordine del giorno che mi lascia estremamente perplesso, dal momento che non ho capito bene che cosa si proponga il senatore Jannuzzi.

Ora, se l'onorevole Jannuzzi intende che debba essere corrisposta una pensione, seppure indiretta, alle cosiddette casalinghe, io, pur non opponendo un diniego di principio, rispondo che il problema sarà esaminato nella sede opportuna, essendo state presentate già alcune proposte di legge.

Se invece l'onorevole Jannuzzi chiede che siano considerate con particolare benevolenza le donne che fanno parte del nucleo familiare contadino, le quali comunque prestano un'attività nella coltura dei campi, accetto senz'altro l'ordine del giorno, assicurando che verranno impartite le opportune disposizioni affinché gli uffici periferici non escludano dai benefici comunque connessi al gruppo familiare le donne che prestino una attività sui fondi agricoli. Sottolineo però che queste debbono prestare — sebbene anche saltuariamente e limitatamente — una concreta attività agricola. Se si trattasse invece di donne che si limitano ad assistere i loro congiunti occupati in agricoltura, nello stesso modo delle casalinghe che vivono, per esempio, in città, si rientrerebbe nella prima ipotesi da me considerata, da trattare in altra sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Jannuzzi, mantiene l'ordine del giorno?

J A N N U Z Z I . Ho innanzitutto il dovere di chiarire il contenuto dell'ordine del giorno perchè vedo che all'onorevole Ministro non deve essere apparso molto chiaro.

P R E S I D E N T E . Senatore Jannuzzi, la prego di non contravvenire alla norma che stabilisce di parlare brevemente.

J A N N U Z Z I . Naturalmente. Del resto quando mai mi ha sentito parlare a lungo? Non è nelle mie abitudini.

P R E S I D E N T E . Mi lasci fare questo richiamo, che faccio a lei come a tutti. Non vorrei infatti che lei in questa sede svolgesse l'ordine del giorno, che avrebbe dovuto essere svolto in un altro momento della discussione. Desideravo fare soltanto questo rilievo.

J A N N U Z Z I . Signor Presidente, conosco le norme e mi atterrò alla sua esortazione. Il Ministro ha formulato due ipotesi; tengo a dire che l'ipotesi a cui si riferisce lo ordine del giorno è precisamente la seconda. L'articolo 2 del disegno di legge indica come condizione essenziale per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia, la prestazione del lavoro del nucleo familiare almeno per un terzo dell'attività complessiva. Io chiedo che nella valutazione di questo terzo si tenga anche conto del lavoro di quelle donne — si tratta di particolari posizioni dell'Italia meridionale — che non vanno in campagna e le cui famiglie non vivono in case coloniche poste sul podere. Le nostre popolazioni, difatti, vivono molto nei grossi centri e le donne, molte volte, svolgono attività complementari e supplementari — di carattere agricolo, si capisce, non di carattere domestico — nell'interno delle abitazioni poste nell'interno dei centri urbani. A questi casi mi sono riferito e questo è il contenuto dell'ordine del giorno in discussione. E poichè dalla sua risposta, onorevole Ministro, desumo che in questa seconda interpretazione e con questo chiarimento l'ordine del giorno viene da lei accettato, come è stato accettato dalla Commissione, ringrazio lei e la Commissione e mi ritengo pienamente soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Gli ordini del giorno sono esauriti.

Dovremmo ora passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2208. Senonche è pervenuta alla Presidenza, a firma dei senatori Simonucci, Mancino, Zanardi, Gramegna, Mammucari, Marabini, Marchisio, Ristori, Bosi, Fiore, De Simone, Lombardi, una proposta tendente a stralciare dal disegno di legge n. 2208 gli articoli relativi all'aumento dei minimi di pensione ed alla copertura finanziaria, rinviando in Commissione i restanti articoli.

Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare questa proposta.

G R A M E G N A . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, dopo le dichiarazioni che l'onorevole Ministro que-

sta mattina ha fatto, nella replica che noi tutti abbiamo ascoltato, e dopo le sue affermazioni che questo disegno di legge ha carattere di provvisorietà ed è fatto, cioè, per tener fede a degli impegni che sono stati assunti verso la categoria interessata, impegni di adeguamento di pensioni, noi pensiamo che l'Assemblea possa occuparsi e votare solamente quella parte del disegno di legge che riflette l'adeguamento delle pensioni e le altre disposizioni che mirano a trovare i fondi necessari per la copertura della maggiore spesa. Tanto più che, dopo una siffatta approvazione, la legge potrebbe tornare in Commissione e attendere le conclusioni di quella Commissione nominata per la legge dell'agosto 1962 — appena alcuni mesi fa — la quale ha l'incarico, proprio, di studiare tutto il problema delle pensioni, sia che esse riguardino lavoratori dipendenti, sia che riguardino lavoratori autonomi. E proprio perchè questa legge interessa una categoria di lavoratori autonomi, noi pensiamo, ripeto, che la legge possa tornare in Commissione e attendere il responso della Commissione di cui all'articolo 25 della legge n. 1338, perchè si possa adeguare, questa legge, a quelli che saranno i consigli che dalla detta Commissione verranno.

Tanto più, onorevoli senatori e signor Ministro, che questa legge non si limita, come noi tutti sappiamo — perchè l'abbiamo letta e molti l'hanno bene studiata — solamente ad adeguare, come appare dal titolo della legge stessa, le pensioni, ma tratta problemi e tratta argomenti che, per l'appunto, devono essere discussi in altra sede, tenendo conto della situazione di tutte le categorie assicurate e di tutte le categorie che devono essere ancora assicurate. Del resto, il tempo entro il quale questa Commissione dovrà dare il suo responso è breve. La legge parla di fine marzo 1963 e quindi non è che si cerchi di procrastinare, di non decidere, di non deliberare definitivamente per quello che riguarda questa categoria; ripeto, il termine è molto breve. Vi sono però anche delle altre osservazioni che militano a favore della nostra richiesta. A parte la decisione che il Senato vorrà prendere circa il *quantum* dell'adeguamento, la legge dovrebbe tornare

in Commissione anche per un altro motivo, onorevole Ministro.

Io sono rimasto perplesso stamattina quando, mentre lei ha affermato che questa legge è provvisoria e che si penserà anche a tener conto di questi lavoratori, l'onorevole Di Grazia ha asserito, poco prima, che la proposta di aumento delle pensioni a 10 mila lire anzichè a 15, così come è richiesto dal nostro disegno di legge, dovrebbe essere modificata solo quando si sarà provveduto a coprire il *deficit* che attualmente la cassa dei coltivatori diretti ha. Io ho preso degli appunti e credo che siano proprio queste le parole che ha detto l'onorevole Di Grazia.

Dunque questa legge, secondo lei, dovrebbe avere ed ha carattere di provvisorietà, onorevole Ministro. Invece, secondo il relatore di maggioranza, questa legge dovrebbe essere modificata, specialmente per quanto riguarda l'adeguamento delle pensioni, solamente quando sarà coperto il *deficit*. Vale a dire che questa non è più una legge provvisoria ma definitiva perchè, almeno fino ad oggi, non sappiamo come si dovrà far fronte a questo *deficit* che abbiamo.

Sono queste le ragioni per le quali abbiamo chiesto che il Senato voti le disposizioni che riguardano l'aumento delle pensioni e la ricerca dei fondi necessari e rinvi la legge medesima in Commissione perchè decida in merito.

P R E S I D E N T E . A norma di Regolamento, sulla proposta del senatore Gramigna hanno facoltà di parlare due oratori a favore e due contro.

C A R E L L I . Domando di parlare contro la proposta.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Signor Presidente, circa l'esame del progetto di legge limitato all'aumento delle pensioni, dobbiamo dire che le Commissioni competenti hanno svolto una disamina notevole. L'esame è stato in un certo senso ritenuto possibile ed anche utile da alcuni componenti dell'8ª Commissione —

me compreso — per affrontare il problema immediatamente senza considerare altri fatti relativi all'attività che dovrebbe essere svolta dalla Commissione particolare istituita da quella legge n. 1338 del 1962.

L'8ª Commissione è stata discorde e concorde; ma la 10ª Commissione, che ha avuto la parte principale nell'indirizzare la discussione e nel quadro generale e particolare, dopo aver esaminato punto per punto il disegno di legge ed aver rilevato l'impossibilità finanziaria di affrontare un problema che potrebbe essere invece ritardato da una richiesta praticamente irrealizzabile, ha ritenuto opportuno accontentarsi delle disposizioni di legge relative alle norme che noi dobbiamo approvare, ed invitare il Senato ad affrontare la discussione su alcuni punti, anche su alcuni emendamenti, ma non a respingere totalmente quello che il disegno di legge stesso ci presenta.

Detto questo, onorevoli colleghi e cortesi avversari, io vorrei porre alla vostra attenzione la questione se facciamo bene o male a ritardare l'approvazione di un provvedimento tanto atteso. Noi possiamo rinviare ulteriormente un agganciamento a miglioramenti futuri, che potrebbero essere oggetto di esame da parte della Commissione accennata alla quale l'onorevole Gramegna si è riferito. (*Interruzione del senatore Gaiani*). Io convengo sulla necessità di migliorare le condizioni economiche di una categoria in ansiosa attesa; ma se noi avanziamo richieste eccessive è lo stesso che voler prendere la luna nel pozzo, significa cioè ritardare l'applicazione pratica del miglioramento proposto.

Ora, pur ammettendo la nobiltà d'intenti che viene da quella parte (*indica la sinistra*), di arrivare quanto prima ad una realizzazione massima, sono convinto che l'applicazione della legge, attraverso l'esame analitico dei suoi articoli e attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti, possa essere più utile che non lo stralcio richiesto dall'onorevole Gramegna. Pertanto vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler ritirare la proposta e di affrontare la discussione del disegno di legge al nostro esame, così come ci viene presentato.

S I M O N U C C I . Domando di parlare a favore della proposta.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I M O N U C C I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi insistiamo per lo stralcio, per tutte le ragioni che sono state esposte e nel corso della discussione generale e in questo momento dal senatore Gramegna, che, a nome del Gruppo comunista, ha presentato la sua richiesta.

Come è noto il provvedimento che è al nostro esame si compone essenzialmente di due parti; anche nell'intervento che ho avuto lo onore di fare nel corso della discussione generale ho detto che vi è una prima parte che è insoddisfacente — cioè quella che riguarda l'aumento dei minimi ed altre norme — mentre è assolutamente da respingere tutta quella parte che modifica la disciplina precedente, e la modifica in peggio. Cioè a dire, io ho sostenuto nel mio intervento che con questa modificazione delle vecchie norme della legge n. 1047 noi facciamo dei passi indietro nel campo di applicazione della previdenza. E l'onorevole Ministro stamattina, nella sua replica, ha voluto rimproverarmi, anche se non ha fatto il mio nome. Ha detto: sono stati espressi giudizi pesanti nei confronti del provvedimento. È chiaro che tali giudizi si riferivano alla seconda e non alla prima parte. E c'è stato perfino — ha detto l'onorevole Ministro — chi ha detto che dal 1945 ad oggi questo sarebbe il peggiore provvedimento che si è proposto. Ma questo è vero! Se lei, onorevole Ministro, è in grado di trovare un'altra legge approvata dal Parlamento italiano dal 1945 ad oggi che abbia fatto fare un passo indietro alla situazione previdenziale esistente, allora ha ragione lei; ma se non è in grado di far ciò, ho ragione io, e il giudizio che ho dato non è affatto pesante, ma risponde alla realtà, è un giudizio sereno e responsabile.

Noi, quindi, chiediamo lo stralcio appunto per non fare, per la prima volta, un passo indietro — e un notevole passo indietro — nel campo di applicazione della previdenza. Noi non insistiamo sullo stralcio per ritardare

dare l'approvazione del provvedimento; infatti desideriamo che si approvi subito la parte che riguarda l'aumento dei minimi. Chiediamo lo stralcio per quanto riguarda la parte normativa che modifica le dette norme della legge n. 1047. In tal modo potremo avere un provvedimento che potrà inquadrarsi nel piano della sicurezza sociale e compiremo un passo avanti sulla via della costruzione della sicurezza sociale nel nostro Paese.

Se approveremo per intero il provvedimento, avremo una parte positiva che costituirà un piccolo passo avanti, ma avremo tutta la parte negativa che costituirà un notevole passo indietro.

Per questi motivi noi chiediamo che si voti sullo stralcio.

DE BOSIO. Domando di parlare contro la proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo brevemente alle osservazioni che ha fatto in questo momento l'onorevole collega Simonucci.

Egli sostiene che questo provvedimento va diviso in due parti del tutto distinte: la prima, di carattere economico, riguardante l'aumento dei minimi, la seconda, di carattere normativo, intesa a modificare la legge numero 1047 del 1957.

Ora, se ciò è formalmente vero, è bene però osservare che questa legge ha lo scopo fondamentale di evitare che nella interpretazione ed applicazione della menzionata legge possano venir commessi degli errori o anche degli abusi, come sembra sia avvenuto, data l'oscurità di alcune disposizioni. Gli onorevoli colleghi sanno che l'incertezza del diritto derivante dalla complessità delle norme è il più grave pericolo che possa presentare un testo legislativo.

Da tutti è stato affermato che errori ed anche abusi sono stati effettivamente commessi...

SIMONUCCI. Si risolvono per via amministrativa...

DE BOSIO. Ma vi sono anche abusi o errori che possono derivare dal fatto che l'Amministrazione non è in grado di dare una interpretazione chiara ed univoca alla legge.

Con questo disegno di legge giustamente si mira a far sì che d'ora innanzi non vi sia più possibilità di equivoci, che chi non è coltivatore diretto, chi si occupa, ad esempio, di coltivare un po' di insalata in un orticello, possa venire considerato coltivatore diretto. Questo è lo scopo della legge veramente attesa dalla categoria, la quale difende i suoi diritti e i suoi interessi, cioè difende i diritti e gli interessi di chi fa parte della stessa, e non di chi è estraneo e riesce in qualche modo a intrufolarvisi.

D'altro canto, mi sono informato intorno al numero di elementi che potranno essere oggetto di revisione, e sembra che si tratti di due o tre decine di migliaia. Io stesso, in sede di emendamento dell'articolo 21, sosterrò la tesi della non retroattività della presente legge, che non deve nè può togliere i diritti già acquisiti da parte dei lavoratori. Su questo punto siamo d'accordo. Ma ciò non significa che questa legge non sia indispensabile per una retta applicazione della qualifica di coltivatore diretto, cioè del soggetto chiamato a beneficiare del trattamento pensionistico.

Lo stralcio manterrebbe quell'incertezza del diritto e quello stato di confusione che in effetti si sono verificati applicando la legge vigente. Ecco perchè non è ammissibile che il disegno di legge venga limitato soltanto alla parte relativa all'aumento dei minimi, ma deve trattare l'uno argomento e l'altro. Sono perciò contrario alla tesi sostenuta dall'onorevole presentatore della richiesta di stralcio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore della pregiudiziale il senatore De Leonardis.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parla lei a favore della proposta?

MILILLO. Io non parlo nè a favore nè contro.

PRESIDENTE. Allora deve lasciare la parola a chi parla a favore.

MILILLO. Ci può essere una posizione intermedia, signor Presidente.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo votare sì o no.

MILILLO. Siccome non sono consentite le dichiarazioni di voto in sede pregiudiziale, io desidero esprimere il nostro pensiero. Cedo la parola, se c'è qualcuno che vuol parlare a favore. Credo però che sia opportuno per tutti che sia fatta una chiarificazione anche di una posizione intermedia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare a favore, ha facoltà di parlare il senatore Milillo.

MILILLO. Onorevoli colleghi, la nostra posizione è stata presa in modo chiaro ed esplicito durante la discussione generale. È evidente che inizialmente la soluzione dello stralcio della parte normativa si presentava come la migliore possibile. Ciò però presupponeva che si risolvesse la questione tecnica, perchè non era facile separare nel complesso delle disposizioni del provvedimento la parte che poteva essere stralciata dalla parte che poteva essere discussa subito. Si doveva ugualmente risolvere un altro problema, quello di dare il via al più presto possibile alla parte che interessa tutti, quella cioè che sancisce l'aumento delle pensioni ai contadini.

In ogni caso, quel che per noi a questo punto è decisivo è che non si può condividere il giudizio, che esprimeva un momento fa il collega Simonucci, di separare la parte positiva da quella negativa, cioè portare avanti la parte positiva del provvedimento e stralciare la parte negativa.

Al punto in cui siamo e dopo le dichiarazioni che lo stesso Ministro ha fatto questa mattina, accettando di modificare alcuni dei punti sostanziali del disegno di legge, non si può più parlare in linea pregiudiziale di una parte positiva e di una parte negativa. Quale sarà il complesso delle norme che risulteranno alla fine della nostra discussione dai voti

che l'Assemblea si accingerà a dare, lo vedremo al termine del dibattito; ma, oggi come oggi, noi abbiamo questo punto fermo: da una parte ci sono alcuni provvedimenti che tutti accettiamo, già inseriti nell'attuale disegno di legge, dall'altra ci sono alcune norme per le quali il Ministro, questa mattina, ha dichiarato di essere d'accordo nel modificarle.

Aggiungo che io spero che vi siano ulteriori modifiche, perchè esiste tutta una serie di emendamenti da esaminare sui quali nessuno si è ancora pronunziato, neanche la Commissione, perchè sappiamo che il disegno di legge è venuto in Aula così come è partito dal Ministro, senza che la Commissione vi abbia apportato nessuna modifica sostanziale.

In tali condizioni noi abbiamo fondate speranze non soltanto che il provvedimento si modifichi in meglio rispetto al testo originario, ma vada ancora al di là delle stesse dichiarazioni fatte dal Ministro stamane. Ragione per cui non mi pare vi siano più gli stessi motivi che al momento iniziale del dibattito potevano indurre allo stralcio.

Pur riconoscendo, pertanto, che potrebbe ancora essere opportuno rimandare ad una sede di revisione più organica la parte normativa, noi dichiariamo che ad ogni modo ci asteniamo su questo punto particolare, perchè partiamo dal presupposto e dalla speranza che nel seguito della discussione il testo attuale del provvedimento possa essere largamente modificato in senso migliorativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta fatta in via pregiudiziale dal senatore Gramegna. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

MARCHISIO. Io chiedo se l'intervento del senatore Milillo sia da considerare a favore o contro; vorrei sapere se c'è stato il secondo intervento a favore.

PRESIDENTE. Siamo in sede di votazione! (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

MARCHISIO. A norma di Regolamento, non doveva dargli la parola!

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzare la mano. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

(*Non è approvata*).

MARCHISIO. Le domando se sia stato rispettato il Regolamento.

PRESIDENTE. Per chiarire le cose, debbo precisare che avevo dato la parola al senatore De Leonardis; il senatore De Leonardis ha rinunciato ed ha parlato il senatore Milillo, il quale ha reso la sua dichiarazione.

GRAMIGNA. La posizione intermedia non è consentita dal Regolamento.

MILILLO. Ho chiarito subito che non intendevo parlare nè a favore nè contro la proposta ed ho parlato in quanto nessun altro parlava a favore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2208. Si dia lettura dell'articolo 1.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni, è elevato per tutte le categorie di pensioni a lire 10.000 mensili.

Non spetta l'elevazione del trattamento minimo:

a) ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano acquisito il trattamento di pensione in conseguenza dell'accreditamento preferenziale di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, effettuato senza il possesso delle qualifiche di cui all'articolo 2 della legge stessa. Tuttavia, qualora alla data del 1° luglio 1962, non esista nel nucleo familiare un pensionato avente titolo al trattamento minimo di lire 10.000 mensili, questo è dovuto al componente titolare di pensione e,

nel caso di più titolari, a quello cui la pensione sia stata concessa con decorrenza anteriore;

b) a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto;

c) a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussista titolo alla retribuzione.

Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidità e vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2) della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati molti emendamenti. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

« *Sostituire i primi due commi con i seguenti:*

” A decorrere dal 1° luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni, ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è elevato per tutte le categorie di pensione, liquidate e da liquidare, a lire 15.000 mensili.

Non spetta l'elevazione del trattamento minimo:

a) a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione

od esonerato da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto;

b) a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussista titolo alla retribuzione » ».

SPEZZANO, BITOSI, MAMMUCARI, FIORE, SERENI, SIMONUCCI, FORTUNATI, BOCCASSI, DE LEONARDIS, BOSI, RISTORI;

« Al primo comma, dopo le parole: "mezadri e coloni" inserire le altre: "ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047"; e dopo le parole: "categorie di pensioni" inserire le altre: "liquidate e da liquidare" ».

MENGI, ANGELILLI, TIRABASSI, BRACCESI, RESTAGNO, CONTI;

« Al primo comma, sostituire, in fine, le parole: "lire 10.000 mensili", con le altre: "lire 15.000 mensili" ».

« In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: "per tutte le categorie di pensioni a lire 10.000 mensili", con le altre: "a lire 12.000 mensili per i pensionati di tutte le categorie che non hanno compiuto il 70° anno di età e a lire 15.000 mensili per i pensionati che abbiano compiuto tale età" ».

SERENI, MARCHISIO, GRAMEGNA, MAMMUCARI, BOSI, DE LEONARDIS, FORTUNATI, RUGGERI, SIMONUCCI, BOCCASSI, BITOSI, SPEZZANO;

« Al secondo comma, sopprimere le lettere a) e c) ».

CARELLI;

« Al secondo comma, sopprimere le lettere a) e c) ».

MOLTISANTI, CROLLALANZA, FRANZA, MASSIMO LANCELOTTI, D'ALBORA, TURCHI, BARBARO;

« Al secondo comma, sopprimere le lettere a) e c) ».

VALSECCHI, ROSATI, CRISCUOLI, INDELLI;

« Al secondo comma, sopprimere la lettera a) ».

DI PRISCO, MILILLO, MASCIALE, ALBERTI, PALUMBO Giuseppina, ZANONI, BARBARESCHI, ARNAUDI, IORIO;

« Al secondo comma, sopprimere la lettera a) ».

SERENI, MARCHISIO, GRAMEGNA, MAMMUCARI, BOSI, DE LEONARDIS, FORTUNATI, RUGGERI, SIMONUCCI, BOCCASSI, BITOSI, SPEZZANO;

« Aggiungere in fine il comma seguente:

"Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125, è elevato a 72 volte" ».

SERENI, BITOSI, MAMMUCARI, MARCHISIO, GRAMEGNA, DE LEONARDIS, SIMONUCCI, BOCCASSI, FIORE, SPEZZANO, BOSI, RISTORI, FORTUNATI, RUGGERI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Simonucci ha chiesto di svolgere il primo emendamento, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 1. Ne ha facoltà.

S I M O N U C C I . L'emendamento che il Gruppo comunista ha presentato all'articolo 1 del disegno di legge riguarda due questioni, una prima che tende a stabilire a 15.000 lire, anziché 10.000 lire, il minimo da liquidare ai pensionati di queste categorie, l'altra che riguarda l'eliminazione di una parte dell'articolo 1 e precisamente della lettera a).

Per quanto riguarda la lettera a) dell'articolo 1, il Ministro ha dato assicurazioni questa mattina che il Governo sarebbe dispo-

sto ad accettare la soppressione da noi proposta e del resto caldeggiata anche da altri settori del Senato. La soppressione della lettera *a*) in definitiva avrà questo significato: contrariamente al progetto governativo, lo aumento dei minimi sarà esteso anche ai pensionati che ebbero la pensione pur non essendo titolari dell'azienda, se i coltivatori sono affittuari, o pur non essendo capi famiglia, se mezzadri o coloni, in base all'accreditamento di favore che era stato fatto loro in forza del primo comma dell'articolo 5 della legge istitutiva n. 1047.

Sulla questione vorrei aggiungere che non è sufficiente la soppressione di questa lettera. Infatti sappiamo che, in sede amministrativa, male interpretando le norme della predetta legge, sono state effettuate delle cancellazioni di pensionati.

Nel primo periodo le direttive di attuazione della legge n. 1047, impartite attraverso circolari ministeriali, dell'I.N.P.S. e del Servizio contributi unificati, erano pressochè corrispondenti alla lettera ed allo spirito della legge. L'accredito di contributi venne effettuato sulla base dello stato di famiglia anagrafico; dopo il pensionamento del capo famiglia alla seconda unità vennero attribuiti i primi 104 contributi.

Nessun contadino venne escluso dall'assicurazione per effetto di età troppo avanzata (si ricorda anzi che in provincia di Salerno venne pensionato con una cerimonia celebrativa un contadino che aveva 103 anni).

Successivamente, non tanto per ragioni di diritto, quanto per ragioni finanziarie, vennero diramate disposizioni fortemente limitative. Accettandosi un'interpretazione restrittiva delle norme della legge n. 1047, venne considerato capo famiglia soltanto il titolare dell'azienda, o il titolare del contratto di mezzadria o di affitto; dopo il pensionamento del capo famiglia, alla seconda unità vennero accreditati non più i primi 104 contributi, ma soltanto 52, cioè un numero di contributi inferiore a quello necessario per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia.

Si cercò allora di vincolare le decisioni del Comitato di vigilanza alle circolari ministeriali; gli elenchi nominativi degli assicurati vennero illegittimamente fatti dall'Istituto di

previdenza sociale anzichè dal Servizio contributi unificati, in violazione di precise norme di legge; e, nella compilazione di detti elenchi, si omise la ripartizione delle giornate aziendali dei singoli componenti i nuclei familiari e si applicarono le nuove direttive restrittive.

In tal modo oggi numerosi titolari di pensione non risultano più iscritti negli elenchi, o vi risultano iscritti senza il prescritto numero di contributi. Ora noi vorremmo che l'onorevole Ministro precisasse che queste cancellazioni sono state del tutto arbitrarie e che pertanto quei pensionati saranno reinseriti negli elenchi e potranno godere non solo della pensione, ma anche degli aumenti dei minimi.

Per quanto riguarda poi l'aumento a 15 mila lire, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, so che da parte del Gruppo democristiano si è parlato di atteggiamento demagogico del Gruppo comunista. Si dice che la nostra richiesta di portare a 15 mila lire il minimo delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sarebbe demagogica. Noi vogliamo ribadire che le nostre posizioni sono ben diverse, giacchè noi non informiamo mai la nostra azione a fini propagandistici e rifuggiamo sempre da impostazioni massimalistiche o demagogiche.

Noi, nel fare questa proposta, abbiamo tenuto conto dei risultati cui è pervenuta la Conferenza nazionale dell'agricoltura, la quale ha riconosciuto la necessità e l'urgenza di predisporre strumenti legislativi al fine di avvicinare il trattamento pensionistico e il trattamento previdenziale e assistenziale della categoria dei contadini a quello dei lavoratori degli altri settori.

Questa è stata una valutazione unanime di coloro che hanno partecipato alla discussione e al dibattito della Conferenza nazionale dell'agricoltura. Noi abbiamo preso atto di quelle decisioni e, attraverso questa proposta, vorremmo tradurre in norma di legge una aspirazione che è stata riconosciuta legittima da parte di tutti coloro che hanno partecipato a quella Conferenza.

Ci si obietta che il bilancio dello Stato non dispone di questi mezzi. Abbiamo ripetutamente messo in rilievo che nel nostro Paese

la cifra del bilancio dello Stato che viene destinata a scopi di previdenza e di assistenza è la più bassa esistente tra tutti i Paesi più sviluppati dell'Europa occidentale. La percentuale del bilancio devoluta alle finalità della previdenza e dell'assistenza è, in Italia, poco più della metà di quella che si ha nella Germania occidentale, in Inghilterra, in Francia.

Quindi, attraverso questa richiesta, vogliamo formulare anche l'altra richiesta, già fatta precedentemente, che il nuovo bilancio per l'esercizio 1963-64 sia informato a questo criterio di devolvere una parte molto più consistente delle entrate dello Stato per la previdenza e l'assistenza e, in particolare, per la previdenza e l'assistenza delle categorie più deboli e peggio trattate, come quella dei contadini.

Il Gruppo comunista ha presentato alla Presidenza la richiesta di votazione per appello nominale sulla proposta di aumento dei minimi a 15 mila lire. Chiedo pertanto che su detta proposta si voti per appello nominale.

PRESIDENTE. Desidero far presente che la votazione sull'emendamento dei senatori Spezzano ed altri, testè illustrato dal senatore Simonucci, non preclude la votazione degli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

DIPRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPRISCO. Signor Presidente, chiedo che si voti sull'emendamento dei senatori Spezzano ed altri separando il primo dal secondo comma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento dei senatori Spezzano ed altri.

DIGRAZIA, relatore. La Commissione è contraria.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente,

onorevoli senatori, la legge già di per se stessa non è molto chiara e perspicua, e questo accavallarsi di emendamenti presentati e ritirati non l'hanno certo resa più chiara. Io direi di fare un esame molto attento comma per comma.

Al primo comma sono stati proposti tre emendamenti. Primo: l'aggiunta delle parole « ai sensi della legge 26 ottobre 1957, numero 1047 »; secondo: l'aggiunta delle parole « liquidate e da liquidare »; terzo: la variazione della somma.

Parere del Governo. noi non accettiamo la variazione della somma — il riporto a 15 mila lire oppure, in linea subordinata, l'altro emendamento Sereni delle 12 e 15 mila a seconda dell'età — oltre che per le ragioni già dette questa mattina, anche perché questo emendamento, in tanto in quanto importa una maggiore spesa, porterebbe un carico che attualmente non si è in grado di sopportare e per il quale non è prevista la copertura. Secondo: accettiamo invece la parte sia dell'emendamento Spezzano, sia dell'emendamento Menghi, relativa alle parole: « liquidate e da liquidare ». Vale a dire che il trattamento è aumentato, diciamo noi, a lire 10 mila mensili per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare. Il che chiarisce in modo inequivoco che tutte le pensioni, anche quelle vecchie, devono essere aumentate alla somma di lire 10 mila.

Non accettiamo invece l'altra parte dell'emendamento Menghi, pure ripresa dallo emendamento Spezzano, Bitossi ed altri, in cui si vorrebbe aggiungere la frase: « ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 », e questo per due ragioni. Primo: perchè, quando noi diciamo che il trattamento minimo di tutte le pensioni, quelle già liquidate nel passato e quelle da liquidare in avvenire, deve essere aumentato, è già detto tutto. Secondo: perchè la frase che si vuole aggiungere potrebbe determinare un equivoco sulla posizione giuridica dei coltivatori diretti, che, secondo i vecchi criteri, è in un certo modo, e secondo i nuovi criteri si vorrebbe diversamente qualificata.

Comunque, indipendentemente dalla questione se cambiare o non cambiare i criteri,

poichè in questo punto si tratta di stabilire quale aumento si debba fare e a quali pensioni questo aumento debba andare a beneficio, noi diciamo: a tutte le pensioni, vecchie e nuove, e per lire 10 mila. Questo punto mi sembra chiaro.

Successivamente, il vecchio testo recava tre eccezioni per le quali non era concesso l'aumento: alle pensioni di cui alla lettera *a*), alle pensioni di cui alla lettera *b*), alle pensioni di cui alla lettera *c*).

Per le pensioni di cui alla lettera *a*), pur rinnovando tutte le riserve che ho fatto questa mattina, e pur riconfermando la necessità che la posizione giuridica del coltivatore diretto sia chiarita e semplificata, tuttavia, per dimostrare una maggiore, e la più ampia possibile, adesione alle richieste degli onorevoli colleghi, il Governo rinuncia alla disposizione della lettera *a*).

Restano da discutere la *b*) e la *c*), perchè, mentre la *b*), diventata *a*), è accettata da tutti, la *c*), diventata *b*), è respinta dai colleghi Carelli, Moltisanti, Valsecchi; era accettata in un primo tempo dal senatore Spezzano e viene oggi respinta anche da lui. Ora, noi diciamo: non è possibile escludere l'ex lettera *c*), diventata *b*), perchè riguarda il trattamento di coloro che lavorano alle dipendenze di terzi. In tutti i trattamenti di pensioni, compresi quelli relativi ai lavoratori subordinati, vi è di regola la norma che la pensione dovuta ad un lavoratore occupato viene diminuita, sospesa, trattenuta, ridotta.

Specificava ieri con esattezza il senatore Fiore che questa lettera *c*) è più grave del trattamento riservato ai lavoratori subordinati, in quanto, fermo il principio che non deve essere corrisposta integralmente la pensione ad un pensionato che lavora, mentre nei subordinati vi è la riduzione di un terzo, qui, non concedendosi l'aumento da lire 5.000 a lire 10.000, vi sarebbe la riduzione della metà e non di un terzo.

Replico dicendo che parliamo di minimi, e non della pensione. Ad ogni buon conto, se si vuole uniformare il trattamento di questi lavoratori coltivatori diretti a quello dei lavoratori subordinati, facendo la riduzione a un terzo e non alla metà, come qui sem-

brerebbe, io non ho nessuna difficoltà; ma ma non posso rinunciare al principio che una certa riduzione, una certa limitazione, dev'essere apportata.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista, nel corso della discussione, ha apportato gli elementi di fondo per arrivare ad emanare questo provvedimento e per correggere quelli che, secondo noi, erano i punti che più infirmavano la tranquillità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Sul problema dell'elevazione dei minimi, il nostro progetto prevedeva le 12 e le 15 mila lire; e quando abbiamo presentato quel progetto eravamo in una fase di impegno per quanto riguardava la revisione di tutti i trattamenti di carattere previdenziale.

Io potrei, con tranquillità del mio Gruppo, credo, ripetere la stessa dichiarazione che ebbi l'onore di fare in occasione della discussione del disegno di legge relativo ai miglioramenti dei minimi dell'assicurazione obbligatoria. Posso dire, cioè, che il Gruppo socialista, per l'impegno politico che ha, prende atto delle rinnovate dichiarazioni governative in relazione agli impegni finanziari di ordine generale.

Come già ebbi a dire la volta precedente, noi come Gruppo — con il consenso poi di tutto il Senato — abbiamo voluto che entro il 1963, stabilendo anche le tappe nel cosiddetto articolo aggiuntivo della legge, ci fosse questo impegno parlamentare italiano, in modo da poter riformare i trattamenti minimi della previdenza sociale e lo stesso sistema previdenziale e assicurativo.

Ricordo anche che, per sottolineare questa nostra esigenza, presentammo all'attenzione del Senato un ordine del giorno che venne approvato all'unanimità, nel quale vi era non soltanto l'auspicio, ma l'indicazione per arrivare ai trattamenti minimi uguali per tutte le categorie.

È evidente che a questo impegno noi ci dobbiamo oggi ancora riferire; ed è per que-

sto che il Gruppo socialista, che aveva presentato un suo progetto di legge e che ritene di dare il suo contributo per migliorare il progetto di legge quale è stato presentato dal Governo, si astiene su questa votazione che viene proposta e si impegna per i successivi articoli a dare il proprio contributo per il miglioramento del disegno di legge, così come è stato dichiarato dai propri oratori.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Gramegna, Granata, Simonucci, Marabini, Fiore, Boccassi, Zanardi, Gaiani, Pastore, De Leonardis, Bosi, Secchia, Leone, Vergani, De Simone, Mancino, Gombi e Mammucari hanno chiesto che la votazione sul primo comma dell'emendamento sostitutivo dei senatori Spezzano ed altri sia fatta per appello nominale.

Faccio presente che il primo comma, al fine di non precludere gli emendamenti del senatore Menghi, sarà posto ai voti nella seguente formulazione: « A decorrere dal 1° luglio 1962 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni è elevato per tutte le categorie di pensione a lire 15 mila mensili », stralciando cioè le frasi « ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 » e « liquidate e da liquidare ».

Indico la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento sostitutivo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno *si*, coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Faravelli).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Faravelli.

G E N C O, Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

C A R E L L I. Fate il vostro gioco! (Commenti dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E . Non disturbino la votazione!

Rispondono sì i senatori:

Berti, Boccassi, Bosi,
Caruso, Cecchi, Cervellati,
De Leonardis, De Luca Luca, De Simone,
Fiore, Fortunati,
Gaiani, Gelmini, Gombi, Gramegna, Granata,
Leone, Lombardi, Luporini,
Mammucari, Mancino, Marabini, Marchisio, Mencaraglia, Minio, Montagnani Marrelli,
Pasqualicchio, Pellegrini, Pesenti,
Ristori, Roasio, Ruggeri,
Sacchetti, Scoccimarro, Secchia, Secci, Sereni, Simonucci, Spano,
Valenzi, Vergani,
Zanardi e Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Nicola, Azara, Baldini, Baracco, Bellisario, Bergamasco, Bertone, Bonadies, Braccesi, Buizza, Bussi, Carelli, Caristia, Cemmi, Cenini, Cerulli Irelli, Ceschi, Conti, Cornaggia Medici, Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, Desana, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,
Florena, Focaccia, Franzini,
Garlato, Genco, Gerini, Giraud, Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni, Indelli, Lami Starnuti, Lepore, Lombardi, Lorenzi, Magliano, Medici, Menghi, Merlin, Messeri, Micara, Militerni, Monaldi, Moneti, Monni, Mott,
Oliva,
Pagni, Pajetta, Pecoraro, Pennisi di Floristella, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Restagno, Riccio, Romano Antonio, Romano Domenico, Rosati, Russo,
Salari, Santero, Schiavone, Sibille, Spagnoli, Spasari,
Tinzl, Tirabassi, Trabucchi, Tupini,
Valmarana, Valsecchi, Varaldo, Venditti, Venudo,
Zaccari, Zampieri e Zane.

Si astiene il senatore:

Busoni.

Sono in congedo i senatori:

Angelini Armando, Boggiano Pico, Chabod, Cingolani, Crespellani, Faravelli, Massari, Panri, Piola, Samek Lodovici, Scappini, Tartufoli, Tibaldi e Turani.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sul primo comma dell'emendamento Spezzano ed altri all'articolo 1 del disegno di legge:

Senatori votanti	134
Maggioranza	68
Favorevoli	43
Contrari	90
Astenuti	1

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione degli emendamenti dei senatori Menghi ed altri.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ragioni di chiarezza, proporrei che fosse messa ai voti prima la frase « liquidate e da liquidare », perchè, se non venisse approvata, a mio parere sarebbe superflua l'altra frase.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « categorie di pensioni », le altre: « liquidate e da liquidare », proposto dai senatori Menghi ed altri e Spezzano ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « mezzadri e coloni », le altre: « ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 », proposto dai senatori Menghi ed altri e Spezzano ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Comunico che l'emendamento presentato dai senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano, tendente a sostituire, in fine al primo comma, le parole: « lire 10 mila mensili » con le altre: « lire 15 mila mensili », è precluso dalle precedenti votazioni.

Gli stessi senatori Sereni, Marchisio, Gramegna ed altri hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « per tutte le categorie di pensioni a lire 10.000 mensili », con le altre: « a lire 12.000 mensili per i pensionati di tutte le categorie che non hanno compiuto il 70° anno di età e a lire 15 mila mensili per i pensionati che abbiano compiuto tale età ».

Il senatore Simonucci ha facoltà di svolgerlo.

SIMONUCCI. Le argomentazioni a sostegno di questo emendamento sono le stesse che abbiamo esposto per quello riguardante le 15 mila lire.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DI GRAZIA, relatore. La Commissione è contraria, per i motivi già enunciati ed espressi anche nella relazione.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento subordinato presentato dai senatori Sereni, Marchisio ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo agli emendamenti presentati al secondo comma dell'articolo 1. Chiedo anzitutto ai senatori Spezzano, Bitossi, Simonucci ed altri se insistano sulla seconda parte del loro emendamento.

S I M O N U C C I . Insistiamo, perchè la lettera *a*) del nostro emendamento è la lettera *b*) del testo governativo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per maggiore chiarezza si dovrebbe porre ai voti anzitutto la lettera *a*) dell'articolo 1 del testo governativo.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . La seconda parte dell'emendamento dei senatori Spezzano, Bitossi ed altri implicitamente sopprime la lettera *a*) dell'articolo 1, ed è quindi analoga ad altri cinque emendamenti: il primo presentato da me stesso, il secondo dai senatori Moltisanti ed altri, il terzo dai senatori Valsecchi ed altri, il quarto dai senatori Di Prisco ed altri ed il quinto dai senatori Sereni ed altri. A mio avviso, occorre prima votare la proposta di soppressione della lettera *a*) dell'articolo 1.

M O L T I S A N T I . Condivido pienamente questa opinione.

S I M O N U C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I M O N U C C I . Il nostro emendamento, così come è stato formulato, fa capire chiaramente che chiediamo la soppressione della lettera *a*). Quindi si deve votare sulla proposta di emendamento presentata

dal Gruppo comunista. Questo deve essere chiaro.

F I O R E , *relatore di minoranza*. Infatti la prima parte del nostro emendamento è stata respinta. Nel momento in cui venisse approvata la lettera *a*) del nostro emendamento, è evidente che essa sostituirebbe la lettera *b*) del testo governativo.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Insisto perchè sia messa in votazione la soppressione della lettera *a*) dell'articolo 1.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Credo che qui ci sia un punto da chiarire. È vero che l'emendamento dei colleghi Spezzano ed altri, sostitutivo del complesso articolo 1, implicitamente presuppone la soppressione della lettera *a*); formalmente però, siccome questo emendamento riduce le lettere da tre che erano a due, *a*) e *b*), la lettera *a*) attuale dovrebbe diventare sostitutiva della lettera *a*) del testo governativo. Ciò potrebbe ingenerare un equivoco, al di là delle intenzioni dei proponenti. Mi pare assai più chiaro ed anche più conforme al Regolamento che si voti invece sulla proposta di soppressione della lettera *a*), in quantochè la lettera *a*) dell'emendamento Spezzano è in realtà la lettera *b*) del testo governativo. Ritengo quindi più giusto che si voti ora sulla soppressione della lettera *a*) del testo governativo.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione l'emendamento soppressivo della lettera *a*), proposto dai senatori Carelli; Moltisanti ed altri; Valsecchi ed altri; Di Prisco ed altri; Sereni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la lettera *b*) dell'articolo 1, identica alla lettera *a*) dell'emendamento

dei senatori Spezzano ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La lettera *c*) dell'articolo 1 è identica alla lettera *b*) dell'emendamento dei senatori Spezzano ed altri.

I senatori Carelli; Moltisanti ed altri; Valsecchi ed altri hanno presentato identici emendamenti tendenti a sopprimere tale lettera.

V A L S E C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L S E C C H I . Io mi permetto di insistere sull'accoglimento della soppressione della lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2. Come ho già avuto occasione di rilevare nel mio intervento durante la discussione generale, mi sembra che la lettera *c*) non sia accoglibile, perchè a parità di contributi versati condiziona l'aumento ad una qualifica che non ha ragione di esistere. Abbiamo sostenuto che la pensione è un diritto personale e non un diritto familiare e non può essere condizionata ad una qualifica, una volta raggiunta.

Vorrei chiedere, per esempio, quanti siano i pensionati dell'industria che continuano a lavorare in altre aziende e tuttavia non vengono sottoposti a questa misura.

A me sembra che sia assolutamente indispensabile la soppressione della lettera *c*) per evitare tutti i guai che ne deriverebbero, anche di incomprensione da parte della categoria.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Ho proposto la soppressione della lettera *c*) per ragioni di carattere pratico. Aggiungo a quello che opportunamente ha dichiarato il senatore Valsecchi una considerazione. La lettera *c*) reca: « a coloro che prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussista titolo alla retribuzione ». Io mi doman-

do: costoro prestano la propria opera alle dipendenze, per conto, nell'interesse? Evidentemente tali considerazioni potrebbero turbare chi deve interpretare la norma e sarebbe quindi indotto a certe condizioni di restrizioni interpretative.

Un fatto pratico: a Recanati, a Osimo, a Castelfidardo, dove si costruiscono le fisarmoniche, i coltivatori per tradizione antica costruiscono le cosiddette « voci ». Hanno un piccolo laboratorio in casa. Costoro eventualmente sarebbero considerati dipendenti di terzi o sarebbero considerati lavoratori per conto ed interesse di terzi?

Se un coltivatore intende effettuare un lavoro non perfettamente attinente alla sua attività agricola nel periodo di maggior riposo, costui è considerato lavoratore dell'industria o d'altro settore, o continua ad essere considerato lavoratore dei campi?

Ad evitare considerazioni particolari, e quindi equivoci, ad evitare restrizioni, ritengo di dover insistere sulla soppressione della lettera *c*) dell'articolo 1 perchè altamente e fortemente turbativa.

M O L T I S A N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M O L T I S A N T I . Mi associo alle considerazioni espresse dal senatore Valsecchi e dal senatore Carelli e perciò insisto per la soppressione del comma *c*) dell'articolo 1.

B O S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S I . Siamo d'accordo anche noi sulla soppressione della lettera *c*). Ritiriamo quindi la lettera *b*) dell'emendamento da noi proposto.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Mi associo alle dichiarazioni fatte dai colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , *relatore.* La Commissione è favorevole alla soppressione della lettera c) anche per ragioni etiche, e faccio appello all'onorevole Ministro perchè voglia convenire con la Commissione.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Io ho già detto le ragioni per le quali sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento soppressivo della lettera c) proposto dai senatori Moltisanti ed altri; Carelli; Valsecchi ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato.*)

Da parte dei senatori Sereni, Bitossi, Mammutani, Marchisio, Gramegna, De Leonardis, Simonucci ed altri è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« *Aggiungere in fine il comma seguente:*

” Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125, è elevato a 72 volte ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Marchisio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R C H I S I O . Onorevoli colleghi, abbiamo proposto questo emendamento aggiuntivo provocati dall'esame dell'articolo 6 di questo disegno di legge, dove si parla di rivalutazione dei supplementi di pensione, eventualmente liquidabili, a 55 volte; ed allora abbiamo ritenuto giusto ed equo il proporre anche all'articolo 1 la stessa dizione, per avere la certezza che la base che, in fase di liquidazione pensione, viene presa in considerazione per determinare l'ammon-

tare della pensione stessa venga moltiplicata per 72 volte anzichè 55.

Non abbiamo molte parole da spendere a favore di questo emendamento aggiuntivo, perchè nell'ultima legge di revisione delle pensioni, quella dell'agosto di quest'anno, abbiamo appunto portato a 72 volte il coefficiente di moltiplicazione e non capiremmo — nessuno capirebbe — perchè si dovrebbe lasciare a 55 volte il coefficiente di liquidazione per le pensioni dei coltivatori diretti.

Badate, anche su questo punto non dovrete avere neanche delle preoccupazioni di carattere finanziario; e lo dimostrerò subito, signor Ministro, con un breve calcolo che spero verrà seguito da qualche collega.

Secondo il sistema di liquidazione delle pensioni, si prendono dalla base contributiva le prime 1.500 lire, e si calcola la percentuale del 45 per cento; indi si prendono le seconde 1.500 lire e se ne calcola il 33 per cento; sul rimanente della somma si calcola il 20 per cento. Ora la base contributiva, per i coltivatori diretti, viene determinata moltiplicando la somma di 2 lire per il numero delle giornate accreditate nel corso dell'anno. Il risultato viene a sua volta moltiplicato per il numero degli anni.

Facciamo un esempio sulla base di una media di 156 giornate all'anno. Moltiplicando per 2, si hanno 312 lire, che, moltiplicate per 15 anni, danno 4.680 lire. Delle prime 1.500 di queste 4.680 lire si prenda il 45 per cento: sono 675; sulle successive il 33 per cento: sono 495; infine sul rimanente (1.680 lire) il 20 per cento: 336 lire. Totale: 1.506 lire. Sommando le 100 lire del contributo dello Stato, abbiamo 1.606 lire. Arrotondiamo: 1.600.

Se moltiplichiamo questa cifra per 55 volte, arriviamo a circa 88 mila lire all'anno; cifra molto inferiore a quella che si corrisponderà con le 10 mila lire mensili, non certo con le 15 mila lire che avevamo proposto. Rimanendo il sistema delle 2 lire di base per ogni giornata accreditata, con la liquidazione della pensione al coltivatore diretto, noi arriveremmo a coprire le 10.000 lire che diamo al mese, e che sono pari a 120.000 lire all'anno, soltanto dopo 28 anni

di contribuzione (130.000 lire con la tredicesima che io non ho calcolato).

Quindi, moltiplicando sempre per 55, non ci possono essere timori finanziari. Con le 10.000 lire per 25 anni abbondanti, sono già coperte tutte le liquidazioni fatte sulla base contributiva. Quindi, nessun timore. Per questo non mi pare sia giusto mantenere il coefficiente 55 quando per tutti gli altri è 72. E a questo punto non saprei aggiungere altro, perchè mi pare di aver dato dimostrazione dell'incongruenza del mantenimento del coefficiente 55.

Abbiamo riconosciuto che i contributi base dei lavoratori normalmente assicurati obbligatoriamente debbono essere moltiplicati per 72, perchè abbiamo voluto adeguare le pensioni alle attuali condizioni di vita; come mai vogliamo escludere i coltivatori diretti, ed anche per il futuro? Non si tratta qui infatti delle 10.000 lire da sborsare adesso, ma si tratta di qualche cosa che dovrà essere sborsato tra 15, 20 anni. Vorrei proprio che i colleghi, il Ministro e la Commissione prendessero in considerazione questi miei rilievi, che sono puramente tecnici e che non incidono sul lato finanziario della legge, perchè gli effetti si avranno fra 27-28 anni, sempre che il sistema contributivo vigente non sia modificato insieme con il sistema di liquidazione.

Si può obiettare che fra 15 o 20 anni il minimo di pensione non sarà più di 10.000 lire; vogliamo sperarlo. Ma allora sarà giusto liquidare in base ai contributi e non dare più questo minimo di pensione che ha tutto l'aspetto di un regalo.

Per questi motivi insisto sull'approvazione dell'emendamento tendente ad elevare il moltiplicatore da 55 a 72.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A, relatore. La Commissione esprime parere negativo perchè l'emendamento tende ad innovare, e molto probabilmente a sconvolgere il sistema contributivo.

B E R T I N E L L I, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I precedenti legislativi in materia pongono una differenza fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi. È esatto che per i lavoratori subordinati si è tenuto presente il coefficiente 72, ma è altrettanto esatto che per i lavoratori autonomi artigiani si è tenuto presente il coefficiente 55.

Ora, stabilire, nella più vasta categoria dei lavoratori autonomi, una differenza tra gli artigiani e i coltivatori diretti non sembra opportuno. (*Interruzione del senatore Marchisio*).

È esatto che la cosa non porti una differenza di peso finanziario immediato, ma è altrettanto evidente che, dopo un certo periodo di tempo, il fatto che la pensione-base sia stata moltiplicata per 55 volte o per 72 volte importerà una differenza.

Quindi, non tanto per il carico finanziario, quanto per una logica di legislazione, io sarei del parere di non accogliere l'emendamento proposto.

D I P R I S C O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O. Noi dichiariamo di essere d'accordo su questo emendamento, e le ragioni sono le seguenti.

Come ha detto ora l'onorevole Ministro, non è che questo porti un'incidenza di ordine finanziario, nè oggi nè nell'immediato futuro, perchè occorre raggiungere tutti gli altri requisiti previsti dalla legge; ma ci rendiamo conto che questo sarà uno dei problemi che dovremo vedere proprio in quella famosa Commissione. Perchè quando abbiamo proposto, nel nostro articolo e nello ordine del giorno, di equiparare i requisiti, intendevamo anche che il requisito-base dovesse avere un unico coefficiente.

Mi sembra, pertanto, che non implichi nulla il fatto di inserirlo in questa legge; perchè se in precedenti leggi, come ad esempio quella degli artigiani, non è stato fatto, dovremo modificare quelle leggi, naturalmente, in vista di essere conseguenti a quan-

to abbiamo discusso alcuni mesi fa in quest'Aula.

Queste sono le ragioni per cui noi appoggiamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Sereni ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2. Se ne dia lettura.

C E M M I, Segretario.

Art. 2.

È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore,

Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi, Ristori e da parte dei senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi e Barbaro sono stati presentati due emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo.

MOLTISANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLTISANTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, io avevo proposto emendamenti soppressivi degli articoli dal 2 al 15 e dal 16 al 31. I motivi che hanno indotto me e il mio Gruppo a proporre questi emendamenti soppressivi sono uguali e identici per tutti; quindi, se permette, onorevole Presidente, faccio un'illustrazione generale.

Premetto che il mio Gruppo aveva preparato un ordine del giorno di sospensiva che non potè, peraltro, essere accettato perchè la discussione era già stata iniziata; pertanto abbiamo ritenuto opportuno, invece dell'ordine del giorno, presentare gli emendamenti con i quali viene chiesta la soppressione degli articoli dal 2 al 15 e dal 16 al 31 in modo da arrivare allo stesso scopo, allo stesso risultato che ci eravamo ripromessi.

Come ho avuto occasione di rilevare nel mio intervento durante la discussione generale, la nostra parte politica, pur prendendo atto con viva soddisfazione del fatto che il Governo si sia finalmente occupato dei contadini italiani proponendo l'aumento della loro irrisoria pensione, non può tuttavia accettare ed approvare *in toto* il disegno di legge.

Il nostro orientamento iniziale, come ho detto, era di rinviare il disegno di legge, affinché il Governo, tenuti nel debito conto le riserve e i rilievi incontrati dal provvedimento in sede di discussione parlamentare, potesse rielaborare un nuovo strumento legislativo che, attuando l'aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, operasse lo stralcio di tutte quelle norme che sono ritenute da più parti lesive

degli interessi delle categorie o che comunque abbisognano di un più approfondito esame. Poichè molte delle questioni che il presente disegno di legge presume di risolvere istantaneamente — e che, sia detto tra parentesi, a nostro avviso risolve abbastanza male — dovranno formare oggetto di successivi provvedimenti legislativi — come si legge nella relazione dell'onorevole Ministro e del relatore di maggioranza — da attuare nel prossimo anno e molto probabilmente anche nella prossima legislatura, ritenevamo che il buon senso suggerisse a tutti di provvedere prima all'aumento delle pensioni e successivamente alla revisione ed elaborazione delle altre norme. Ho detto: provvedere urgentemente; infatti, se si pensa che una pensione di lire 5.000, già irrisoria nel 1958, è tuttora percepita dai lavoratori agricoli, non penso che vi sia chi non ravvisi l'urgenza del tanto promesso e sospirato aumento.

È stata appunto questa seconda considerazione che ci ha suggerito di non rimandare la legge al Governo onde evitare l'inevitabile lungo *iter* che avrebbe danneggiato le categorie interessate. Abbiamo preferito pertanto proporre al Senato gli emendamenti soppressivi degli articoli dal 2 al 15 e dal 16 al 31, per i motivi che già ho espresso ampiamente durante il mio intervento sulla discussione generale.

Devo però onestamente dichiarare che, tra gli articoli che noi proponiamo di sopprimere, ve ne sono alcuni che potrebbero essere senz'altro approvati anche da noi. Ma, poichè essi sono ordinati logicamente e strutturalmente con altri, che noi riteniamo debbano essere assolutamente soppressi, concludiamo col chiedere che il Senato si limiti per adesso ad approvare l'aumento delle pensioni e il contributo statale, rinviando l'emanazione di nuove norme previdenziali a dopo che avrà ultimato i suoi lavori la Commissione di cui alla legge 3 agosto 1962, n. 3983, e sia stato approvato il disegno di legge che concerne l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alla prestazione previdenziale e l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso.

D I G R A Z I A , *relatore*. Il parere della Commissione è negativo — lo abbiamo già detto in precedenza nella relazione scritta e orale — perchè con questi emendamenti si parte dal presupposto di discutere solo gli articoli che dovrebbero essere mantenuti secondo lo stralcio proposto dai colleghi dell'estrema sinistra.

Siamo favorevoli, eventualmente, ad accettare qualche emendamento a questo articolo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, non spetta a me porre il quesito se esaminare o meno questo emendamento, cioè se la reiezione in via pregiudiziale della richiesta del senatore Spezzano con la quale si chiedeva l'approvazione dell'aumento delle pensioni e lo stralcio di tutte le disposizioni normative, importi oppure no la decadenza di tutti gli emendamenti soppressivi all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 5, fino agli articoli 15 e 17, come proposto dall'onorevole Moltisanti. Comunque questo è un problema che non tocca a me di esaminare: a me tocca di esaminare il merito.

Non è possibile accettare gli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 perchè in tal modo si sopprime tutto quel carattere innovativo e, lasciatemi dire la parola, moralizzatore che questo disegno di legge si propone contemporaneamente all'aumento dei minimi di pensione.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Desidero solo chiarire un problema di procedura: stiamo attenti, perchè in questo modo finiamo col prendere in esame due articoli insieme, o comunque l'articolo 2 nel suo insieme laddove invece in rapporto all'articolo 2 ci sono varie posizioni: vale a dire, c'è anche chi propone non la soppressione dell'articolo nel suo

complesso, ma, per esempio, solo del secondo e del terzo comma. Ed allora è necessario procedere comma per comma all'esame dell'articolo 2, e non nel suo insieme, perchè un eventuale rigetto della proposta di soppressione dell'insieme non consentirebbe poi di esaminare lo stesso problema della soppressione in rapporto ai singoli commi.

Perciò io chiedo che adesso si discuta e si voti solo sul primo comma dell'articolo 2; poi prenderemo in esame il secondo ed il terzo; che cioè la votazione avvenga per parti separate.

F I O R E, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I O R E, *relatore di minoranza*. Durante il mio intervento di ieri sera, ho posto una questione di tecnica legislativa e l'onorevole Ministro non ha risposto stamane e non risponde ora.

Questo disegno di legge è un provvedimento che riguarda le pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Voi sotto-banco intrufolate in questo disegno di legge un articolo che riguarda l'assicurazione malattie. Vi dicevo ieri che noi siamo sempre, in qualunque momento, disposti a discutere la questione dell'assicurazione malattie, ma dobbiamo discuterla completamente cioè esaminare come funzionino le casse mutue, come sono organizzate e dirette, cioè tutto il problema dell'assistenza; dobbiamo discutere perchè ai pensionati coltivatori diretti, mezzadri e coloni non si dà l'assistenza medico-farmaceutica quando sono già in pensione, mentre tutti gli altri pensionati della previdenza sociale godono di tale assistenza.

Voi qui introducete quest'articolo sull'assistenza medico-farmaceutica per peggiorarla, perchè modificate le condizioni della legge n. 1136 in peggio. Allora, piuttosto, presentate una proposta di legge per rivedere tutta la legge n. 1136.

Nell'economia di un disegno di legge che prevede l'aumento delle pensioni, non pos-

siamo introdurre un elemento disturbatore quale quello della malattia, che costituisce un grosso problema che deve essere discusso a parte. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto la soppressione.

Noi richiamiamo il Parlamento e l'onorevole Ministro a considerare che, nella tecnica legislativa, è aberrante il fatto che, in un disegno di legge che ha come oggetto specifico un determinato argomento, di soppiatto si introduca un altro argomento per peggiorare la materia relativa ad esso.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A mio sommosso e rispettoso giudizio, non è assolutamente esatto quanto dice il senatore Fiore.

Anzitutto l'articolo 2 di cui parliamo non riguarda esclusivamente il trattamento di malattia (*proteste dall'estrema sinistra*), ma riguarda e il trattamento di malattia e il trattamento pensionistico. In secondo luogo questa norma, quale che sia, relativa al trattamento di malattia non è affatto introdotta di soppiatto perchè questo provvedimento di legge, come si evince dal titolo, riguarda e le pensioni e tutto il trattamento previdenziale, tanto è vero che si dice: «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri».

Quindi non è assolutamente vero che si sia contrabbandata una norma relativa all'assicurazione di malattia in un provvedimento che doveva riguardare esclusivamente le pensioni. (*Commenti e proteste dalla estrema sinistra*).

Voce dall'estrema sinistra. Il titolo parla di previdenza, non di assistenza.

P R E S I D E N T E. Senatore Milillo, desidero rispondere alla sua osservazione per tranquillizzarla. Nell'ipotesi della reiezione dell'emendamento soppressivo dell'artico-

lo 2, gli altri emendamenti proposti non saranno preclusi.

Metto pertanto ai voti gli emendamenti tendenti a sopprimere l'articolo 2, presentati dai senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri, non accettati nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvati).

Sul primo comma dell'articolo 2 sono stati presentati tre emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" È condizione al diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e di malattia per i coltivatori diretti che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame " ».

MENGHI, ANGELILLI, TIRABASSI,
BRACCESI, RESTAGNO, CONTI;

« Al primo comma, sostituire le parole: " che l'effettiva prestazione di lavoro ", con le altre: " che la complessiva prestazione di lavoro " ».

CARELLI;

« Al primo comma, sostituire le parole: " non sia inferiore ad un terzo ", con le altre: " non sia inferiore alla metà " ».

SERENI, MARCHISIO, GRAMEGNA, MAMMUCARI, BOSI, DE LEONARDIS, FORTUNATI, RUGGERI, SIMONUCCI, BOCASSI, BITOSSI, SPEZZANO.

P R E S I D E N T E . Il senatore Menghi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

M E N G H I . La modifica del primo comma è suggerita dal fatto che la norma

riguardante la definizione del coltivatore diretto, stabilita di regola in tutte le leggi, si riferisce alla complessiva forza lavorativa della famiglia e non già all'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare. Anche nella legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è riprodotta la stessa norma circa la determinazione del requisiti e tra l'altro è precisato che la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Per il secondo comma, siccome si tratta di decorrenza, non vi è bisogno di spiegazioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

C A R E L L I . Mi ricollego a quello che ha detto l'onorevole Menghi e mi associo alle sue dichiarazioni. Pertanto, ove fosse approvato l'emendamento del senatore Menghi, s'intende assorbito il mio.

P R E S I D E N T E . Il senatore Marchisio ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

M A R C H I S I O . Signor Presidente, vorrei innanzitutto chiederle il suo parere di Presidente circa l'opportunità o meno di porre in votazione prima il nostro emendamento. Infatti, se si approvasse il terzo, non si potrebbe più discutere sulla metà.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

M A R C H I S I O . Esprimo ora le ragioni per cui noi chiediamo la sostituzione delle parole « non sia inferiore a un terzo », con le altre « non sia inferiore alla metà », pur essendo favorevoli al resto dell'emendamento Menghi.

Quando si discuteva se esistevano degli abusivi nel sistema previdenziale dei coltivatori diretti e si andava alla ricerca delle cause dell'esistenza di una gestione difficile e deficitaria dal punto di vista finanziario, noi abbiamo osservato che, piuttosto che ricercare i piccoli coltivatori diretti, i quali

sarebbero entrati come abusivi — e noi abbiamo sostenuto che era vero il contrario, perchè purtroppo nelle piccole aziende è entrato soltanto un membro della famiglia e gli altri sono rimasti esclusi, — una possibilità di abuso di peso ben più grande stava nel fatto che si sono classificati come coltivatori diretti di grandi aziende, dove non vi è più una vera coltivazione manuale dei fondi.

Se noi accettiamo che venga considerata famiglia di coltivatori diretti quella che ha una capacità complessiva pari ad un terzo del fabbisogno dell'azienda, stando alle norme correnti anche fra i periti agrari, che valutano la capacità lavorativa dell'uomo intorno ai due ettari e mezzo e della donna intorno a un ettaro e mezzo, noi vediamo che una famiglia normale può arrivare ad essere considerata coltivatrice diretta anche quando coltiva una azienda di 35 o 40 ettari, il che è veramente troppo. Infatti la maggior parte del fondo, 20-25 ettari, quella famiglia li fa coltivare da garzoni di campagna, da salariati. Sono costoro che caso mai non dovremmo considerare coltivatori diretti.

Noi perciò sosteniamo che sia giusto stabilire che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore alla metà, anzichè a un terzo. In caso contrario noi andremmo contro alla richiesta formulata dall'onorevole Ministro, dalla Commissione e da altri di moralizzare la previdenza dei contadini, evitando che ne beneficino coloro che non ne avrebbero un completo diritto. Disponendo che debbano avere almeno il 50 per cento della capacità lavorativa effettivamente concediamo già molto, perchè l'altra metà dell'azienda viene coltivata da prestatori d'opera assunti come lavoratori dipendenti. Ed allora ci pare che sia sufficiente mettere la metà anzichè il terzo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

DI GRAZIA, relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento Menghi per i motivi che ho già espresso nella mia replica nei riguardi della considerazione del

nucleo familiare che si vuole innovare attraverso l'articolo 2 del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento Marchisio la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'emendamento Marchisio è un emendamento molto sottile, che tende ad uno scopo preciso ma nello stesso tempo è anche un emendamento pericoloso, a doppio taglio. Infatti è esatto che, se noi eleviamo l'obbligo di lavoro del nucleo familiare da un terzo a metà, escludiamo i relativamente grossi proprietari terrieri dal beneficiare delle iscrizioni nei coltivatori diretti, e quindi per questo aspetto lo emendamento raggiunge lo scopo che si prefigge, però se questo emendamento lo si riferisce ad un piccolo coltivatore diretto con una modestissima quantità di terreno da coltivare, l'emendamento risulta molto più restrittivo del testo proposto dal Governo. (*Commenti dall'estrema sinistra. Interruzione del senatore Marchisio*). Infatti ad un coltivatore diretto che abbia 10 pertiche di terreno, che è una entità modesta, diciamo: tu non puoi beneficiare dell'utilità di essere coltivatore diretto se non lavori almeno la metà, e con ciò noi gli poniamo una condizione più difficile che se gli dicessimo: tu potrai beneficiare anche se lavori soltanto un terzo. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Quindi io penso che dovrebbe rimanere l'emendamento come da noi proposto e per raggiungere il risultato che lei, senatore Marchisio, si propone si dovrebbe eventualmente fare riferimento ad una diversa superficie di terreno da coltivare. Intendo dire che la mia regola è valida fino ad una determinata quantità di terreno, la sua regola invece vale per l'altra. Comunque non intendo prendere una posizione intransigente e mi rimetto a quanto farà il Senato.

Sono invece contrario agli emendamenti Menghi e Carelli. La differenza tra il testo governativo e gli emendamenti Menghi e Ca-

relli è questa, che il testo governativo fa riferimento all'effettivo lavoro prestato, alla effettiva giornata lavorativa; mentre gli emendamenti Menghi e Carelli fanno riferimento ad un presunto periodo lavorativo, e *absit iniuria verbis* fanno riferimento con delle frasi di difficile e di estremamente dubbia applicazione concreta. Cosa vuol dire « la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare »? Come si determina questa complessiva forza del nucleo familiare?

C A R E L L I . Come si determina l'effettivo lavoro colturale?

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comunque è una diversa concezione. Infatti, in relazione alla famosa sentenza della Corte Costituzionale e ai fini che si propone, il testo governativo fa qui come altrove sempre riferimento al concreto ed effettivo lavoro prestato, cioè alle effettive giornate di lavoro. Gli emendamenti Menghi e Carelli fanno invece riferimento ad un lavoro presuntivo.

Pertanto, mentre non prendo posizione sull'emendamento Marchisio, fermi restando i chiarimenti che ho detto, dichiaro invece di essere contrario agli emendamenti Menghi e Carelli.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Mi permetto di fare osservare all'onorevole Marchisio che il concetto da lui difeso si allontana alquanto da quegli indirizzi che intendiamo seguire in ordine all'allargamento della maglia poderaie a disposizione delle imprese familiari coltivatrici. Il calcolo proposto dall'onorevole Marchisio (la riduzione a metà) è infatti uno stimolo alla riduzione di questa maglia poderaie, il che contrasta con gli indirizzi rivolti al potenziamento dell'impresa diretto-coltivatrice. Ecco perchè sono contrario a questa proposta, che l'onorevole Ministro ha giustamente qualificato molto fine, e che io vorrei dire insidiosa.

Prego invece l'onorevole Ministro di riesaminare la proposta Menghi e la mia. Il

calcolo delle effettive giornate lavorative in un podere è praticamente impossibile, almeno che non si voglia sistemare in ciascuna azienda un registratore meccanico che controlli addirittura le ore di lavoro e la mano d'opera impiegata. Capisco che la mia considerazione è soggettiva ma è altamente apprezzabile; infatti non si può fare a meno di ricorrere al concetto di forza familiare operante nell'azienda.

Con questo concetto possiamo trovarci molto più a nostro agio, stabilendo che la azienda che assorbe un determinato lavoro del nucleo familiare, è azienda diretto-coltivatrice. C'è da osservare infine che non bisogna considerare soltanto il lavoro di coltivazione del suolo e di governo del bestiame; è lavoro agricolo anche la preparazione colturale, l'amministrazione dell'azienda, la sorveglianza, l'organizzazione della famiglia.

Per quali motivi dobbiamo limitare il concetto di lavoro soltanto alla coltivazione dei campi ed al governo del bestiame? Si tratta di un concetto restrittivo che, secondo me, urta contro l'indirizzo del miglioramento in genere dell'impresa coltivatrice diretta del nostro Paese.

S E R E N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E R E N I . Ho l'impressione, signor Presidente, che la discussione congiunta di questi due emendamenti porti con sè delle confusioni.

P R E S I D E N T E . Lei ha ragione, senatore Sereni; sarebbe stato meglio che la Commissione ed il Governo avessero espresso il loro parere separatamente sui due emendamenti. Ad ogni modo ricorderò all'Assemblea, al momento del voto, quali sono stati i pareri espressi dalla Commissione e dal Governo. Non si preoccupi.

S E R E N I . Io vorrei soltanto un chiarimento, perchè non ho capito bene, proprio per questa confusione, a che cosa si riferisse la risposta del Ministro.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Cioè, se mi riferivo all'emendamento Menghi o all'emendamento Marchisio?

SERENI. Lei, onorevole Ministro, ad un certo punto ha detto che il nostro criterio sarebbe più restrittivo...

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì; per il piccolissimo e per il piccolo coltivatore diretto è più pesante e restrittivo il vostro criterio del mio. Invece, il vostro criterio è efficace ai fini di escludere il grande coltivatore diretto dai benefici che gli derivano dall'essere coltivatore diretto.

SERENI. Onorevole Ministro, io vorrei capire come è possibile che il nostro criterio sia più restrittivo. Qui si tratta, badi bene, non di valori assoluti, ma di percentuali e di variazione delle percentuali.

Posso spiegarmi con un esempio. Io ho un fondo che mi richiede 10 giornate di lavoro in tutto l'anno; prendo ad esempio un fondo che sia il più piccolo che si possa immaginare. Se questo fondo — secondo il nostro emendamento — lo lavoro con più della metà della mano d'opera familiare, allora io sono un coltivatore diretto. Questo, ripeto, secondo il nostro criterio.

Secondo il criterio, invece, del testo originario, basta un terzo, cioè su 10 giornate basta che io ne lavori tre, assumendo per le altre giornate lavoratori salariati, per essere considerato un coltivatore diretto.

Allora, qui mi pare che si confonda il problema della percentuale, di cui si tratta in questi emendamenti, con le cifre assolute. Il nostro criterio, cioè, potrebbe essere restrittivo se riguardasse la cifra assoluta delle giornate necessarie alla coltura del fondo; ma non si tratta di questo!

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi perdoni, senatore Sereni, se la interrompo — e chiedo scusa anche a lei, signor Presidente, — ma desidero chiarire il problema, nel reciproco interesse di fare la legge migliore possibile.

Prendiamo, ad esempio, il coltivatore di un terreno di cento ettari e supponiamo che sia ingiusto classificarlo come coltivatore diretto e dargli tutti i benefici del coltivatore diretto; supponiamo, invece, che sia giusto classificare come coltivatore diretto, dando ad esso tutti i benefici che gli derivano, un coltivatore di 5 ettari di terreno.

Ora, facciamo i due casi. Nel caso del testo governativo, per quanto concerne il primo coltivatore diretto, quello di cento ettari di terreno, quel coltivatore nei confronti del quale abbiamo supposto che sia ingiusto considerarlo coltivatore diretto, se noi diciamo che è sufficiente che il suo nucleo familiare lavori la terza parte delle giornate, affidando il resto a braccianti, noi gli facciamo un piacere e gli concediamo un diritto che non gli spetterebbe. È opportuno, pertanto, l'emendamento Marchisio.

Però, esaminiamo adesso l'altro caso, quello cioè in cui abbiamo ritenuto giusto che un coltivatore diretto di 5 ettari sia effettivamente considerato coltivatore diretto. Ebbene, se noi diciamo che lo consideriamo coltivatore diretto qualora lavori la metà delle giornate, gli facciamo una condizione più pesante che non quella di considerarlo coltivatore diretto lavorandone solo un terzo.

Da questo ragionamento mi pare che consegua, quindi, che la mia proposta è favorevole ai piccoli coltivatori, mentre il suo emendamento è contrario ai grandi.

SERENI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENI. Vede, onorevole Ministro, noi vogliamo proprio moralizzare la situazione, vogliamo che taluni, in determinate condizioni, siano esclusi dalla categoria dei coltivatori diretti. E non conta il numero degli ettari! Se quella famiglia non lavora, prevalentemente, o almeno per la metà,

il fondo, sarà una famiglia capitalista — piccola capitalista quanto vuole — ma non si può parlare di coltivatore diretto, perchè il suo reddito deriva essenzialmente dallo sfruttamento di mano d'opera salariata.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comunque, onorevoli colleghi, mi rimetto al Senato.

MILILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. A me pare che il caso che faceva il Ministro, effettivamente, sia fuori della realtà. Si è fatto, poc'anzi, il caso del podere di 5 ettari; ma io dico che non c'è distinzione, che non ci può essere distinzione! O sia più vasta la superficie, o sia meno vasta, il criterio è quello di vedere fino a che punto il proprietario o il coltivatore diretto conduce quest'azienda col lavoro familiare e fino a che punto invece ha bisogno di mano d'opera estranea.

Se si dice che basta un terzo, è chiaro che noi facciamo il caso di uno il quale per due terzi debba ricorrere alla mano d'opera salariata e solo per un terzo a quella familiare e lo consideriamo coltivatore diretto; se invece consideriamo che sia coltivatore diretto solo chi copre per metà il fabbisogno di lavoro, è evidente che noi facciamo una norma veramente moralizzatrice, se è vero che lo scopo che ci prefiggiamo è quello di cominciare almeno a moralizzare l'applicazione della previdenza nel campo dei coltivatori diretti.

Evidentemente, elevando la quota di lavoro familiare rispetto alle esigenze del fondo, noi moralizziamo appunto perchè escludiamo dai coltivatori diretti quelli che non lo sono più, che solo per un terzo impiegano la mano d'opera familiare. Per questo siamo favorevoli all'emendamento Marchisio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Marchisio, Sereni ed altri non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Menghi ed altri accolto dalla Commissione e non accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Carelli è conseguentemente concluso.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 2.

I senatori Di Prisco, Milillo ed altri hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere il comma stesso. Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

MILILLO. Abbiamo chiesto la soppressione di questo secondo comma perchè riteniamo che sia sufficiente ed adeguata la norma attualmente vigente, quella norma cioè della legge n. 1047 che stabilisce il criterio dell'abitudine.

Con il secondo comma dell'articolo 2, in realtà, con la buona intenzione di chiarire il concetto di abitudine, lo si deforma e si ingenerano equivoci, perchè si dice che il concetto dell'abitudine si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle norme della legge del 1957, si dedicano a quell'attività « in modo esclusivo o prevalente ».

Altro è il criterio dell'esclusività, altro è quello della prevalenza, altro è quello della abitudine. Cioè, il concetto di abitudine può essere stato male applicato fino ad oggi, ma per sé e in sé è un concetto estremamente chiaro: tutto sta nell'applicarlo come si deve. Ed allora, credo che non ci sia ragione oggi di spostare i termini di questo criterio: il criterio di abitudine era nel concetto della vecchia legge, ed è bene resti fermo. Sicchè, proprio sopprimendo questo secondo comma, noi implicitamente ci riferiamo all'attuale criterio vigente. Anzi questo secondo comma finisce col confondere maggiormente e con l'introdurre concetti nuovi che senza dubbio darebbero luogo ad interpretazioni contrastanti ed equivoche.

Ecco le ragioni per cui proponiamo la soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DIGRAZIA, *relatore*. La Commissione si rimette al Governo.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La soppressione del secondo comma importa di conseguenza la soppressione del terzo, perchè al terzo comma si dice... (*cenni di assenso del senatore Milillo*). Siamo d'accordo.

Dichiaro di essere contrario alla soppressione, perchè uno degli scopi del provvedimento è appunto quello di stabilire con esattezza che cosa si deve intendere per abituale coltivatore diretto. Ed effettivamente qui si introduce — lei lo ha rilevato con opportunità — un criterio diverso e più restrittivo di quello vigente per la legge n. 1047; tant'è che appunto, riconoscendo il carattere restrittivo di questo criterio rispetto al precedente, io dichiarerò poi di accettare l'emendamento Menghi col quale si stabilisce che il nuovo criterio restrittivo si applichi « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge », vale a dire da oggi in avanti e non per il passato.

PRESIDENTE. Senatore Milillo, insiste nel suo emendamento?

MILILLO. Dobbiamo insistere, perchè non possiamo essere d'accordo sul fatto che ci sia oggi un criterio restrittivo riferito a questo concetto dell'abitudine. Un criterio restrittivo deriva già dalle altre norme del provvedimento: dalle norme relative alle giornate di lavoro; per quelle norme possiamo accettare questo criterio restrittivo, ma qui riteniamo che il concetto dell'abitudine sia già sufficiente; ed oltre tutto in questo modo non è che lo si restringa, ma lo si rende equivoco, elastico e diversamente interpretabile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, proposto dai senatori Di Prisco, Milillo ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

(*Vivaci proteste dall'estrema sinistra*).

Non desidero che rimangano delle ombre sull'obiettività della Presidenza. Io proclamiamo l'esito della votazione così come me lo comunicano i segretari.

Il ripetere la controprova andrebbe contro ogni prassi della nostra Assemblea.

Voci dal centro e dalla destra. Non si può. Sarebbe un gravissimo precedente!

PRESIDENTE. Sono d'accordo: sarebbe un precedente troppo grave, dal momento che è stato già proclamato l'esito della votazione. Continuiamo. (*Vive proteste dall'estrema sinistra*).

Sul secondo comma dell'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Menghi, Angelilli, Braccesi, Restagno e Conti. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

« Al secondo comma, premettere le parole:

“ Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge ” ».

PRESIDENTE. Poichè il Governo ha già espresso il suo gradimento per quanto riguarda questa proposta e poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Sereni, Marchisio, Gramagna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano. Se ne dia lettura.

GENCO, Segretario:

« Al secondo comma, sostituire le parole: " in modo esclusivo o almeno prevalente " con le altre: " per almeno 51 giornate annue " ».

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, lo emendamento che noi abbiamo presentato trova la sua correlazione nell'assicurazione del diritto alla pensione per i braccianti. Noi sappiamo che i braccianti agricoli, i quali riescono a fare 51 giornate lavorative, hanno diritto a conseguire la pensione dopo un certo numero di anni, purchè abbiano raggiunto un numero di contributi pari a 1.500. Ora, non può mettersi in dubbio che i coltivatori diretti appartengono alla categoria dei lavoratori della terra. I braccianti prestano la loro opera per conto di terzi, mentre i coltivatori diretti la prestano per conto proprio e per la propria azienda.

Se noi ci riportiamo alla famosa sentenza di cui questa mattina abbiamo lungamente parlato, che si richiama agli articoli 3 e 38 della nostra Costituzione, che sanciscono che tutti i cittadini hanno pari dignità e debbono avere pari diritti di fronte alla legge, non sapremmo concepire perchè un appartenente alla stessa categoria, il bracciante, avrebbe diritto a conseguire la previdenza dopo un certo numero di anni di versamento di contributi e invece il coltivatore diretto dovrebbe prestare un numero di giornate che sono più del doppio di quelle del bracciante.

In base alla presente proposta di legge, se il coltivatore diretto non riesce a dimostrare l'effettiva prestazione di 104 giornate lavorative, egli, lavoratore della terra, non avrebbe diritto a pensione. Il contrario invece avviene per il bracciante.

Ecco perchè noi, in armonia con le disposizioni contenute nella legge che concerne le pensioni per i braccianti, proponiamo che anche per la presente legge il numero delle giornate occorrenti sia di 51 anzichè di 104.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DI GRAZIA, relatore. La Commissione è contraria nei riguardi delle 51 giornate. Io mi sono espresso molto chiaramente in proposito nella replica, differenziando i coltivatori diretti, perchè lavoratori autonomi, dai braccianti agricoli, che sono lavoratori dipendenti. Il parallelo tra le due categorie non regge.

Per questo motivo la Commissione non accetta l'emendamento.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il parere del Governo è assolutamente contrario. Non è esatto che il coltivatore diretto debba essere trattato come il bracciante. Il bracciante lavora alle dipendenze di altri e per conto di altri. (Interruzione del senatore Gramegna). Il coltivatore diretto lavora per conto proprio. Il bracciante è sottoposto al pericolo della disoccupazione ed è giusto che il legislatore sia nei suoi confronti più attento e più provvido e quindi consideri la possibilità di dargli tutte le assistenze anche nell'ipotesi che faccia soltanto 51 giornate di lavoro.

Il coltivatore diretto invece è in una posizione diversa e noi riteniamo che, pur avendo interesse nell'assicurazione, non possa tuttavia godere con pienezza assoluta di determinati benefici se non faccia almeno 104 giornate, cioè meno di un terzo delle giornate lavorative dell'anno.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRISCO. Signor Ministro, qui ci troviamo di fronte all'eterna questione che pare non si sia chiarita nel corso della discussione generale: diritto all'iscrizione, requisiti per ottenere la pensione. Negli articoli successivi del progetto di legge si prevede la possibilità di congiunzione di posizioni assicurative. Credo allora che lo spirito di chi ha proposto questo emendamen-

to, che è giusto, è di aprire finalmente la strada per un'assicurazione, cioè perchè il coltivatore entri in una forma assicurativa.

Il diritto ad avere la pensione è poi soggetto ad altri requisiti e questa finestra che si apre al coltivatore darà poi la possibilità, soprattutto per i piccoli e per i piccolissimi per i quali sembra che tutti ci preoccupiamo, se ha due o tre attività complementari di trovare la maniera di collegare le prestazioni assicurative, il che non vuol dire avere diritto con le 51 giornate alla pensione; è una cosa diversa. Mi pare che questo sia stato lo spirito dell'emendamento e se così è noi siamo favorevoli.

F I O R E , *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I O R E , *relatore di minoranza*. Desidero ribadire quello che ha detto il senatore Di Prisco. Qui non si tratta con 51 giornate di domandare le prestazioni di malattia o le prestazioni delle pensioni; qui si tratta di stabilire le 51 giornate per avere diritto all'assicurazione. Io credo di avere dimostrato nel mio intervento che nel campo dell'industria basta lavorare per pochi giorni per entrare nell'assicurazione, cioè il datore di lavoro è obbligato immediatamente, nello stesso momento in cui assume il lavoratore, a denunciarlo all'I.N.A.M. e all'I.N.P.S., ossia è obbligato ad assicurarlo.

Ora noi chiediamo che il coltivatore diretto ed il mezzadro che hanno lavorato 51 giornate abbiano diritto all'assicurazione. Questo però non dice che le 51 giornate sono sufficienti per avere la pensione, ma dice che il coltivatore ha il diritto ad entrare in assicurazione, perchè altrimenti con le 104 giornate (onorevole Ministro, questo è il grosso problema di tutto il disegno di legge) noi veniamo ad escludere un gran massa di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. E mi dispiace che il relatore di maggioranza sia siciliano perchè evidentemente egli in questo momento ha dimenticato la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, cioè le zone più depresse del nostro Paese. E quasi tutti i col-

tivatori diretti, mezzadri e coloni di quelle zone saranno esclusi con questa legge dall'assicurazione. Ecco perchè abbiamo chiesto come minimo 51 giornate.

In effetti non avremmo dovuto nemmeno chiedere 51 giornate, perchè si doveva entrare in assicurazione anche con pochi giorni di lavoro; ma siccome voi parlate di effettivo lavoro, almeno riducete le giornate a 51 per entrare nell'assicurazione. Col diritto alle prestazioni avverrà per esempio questo: il bracciante deve avere 1.560 contributi giornalieri per avere diritto alla pensione. Se non si raggiunge quel numero non si ha diritto alla pensione, cioè non si ha la prestazione. Ma intanto aprite la porta dell'assicurazione a questa massa di coltivatori diretti. Onorevole Ministro, guardi che anche questo è nell'interesse mutualistico: quanti sono coloro i quali sono stati assicurati alla previdenza sociale e che non sono riusciti — perchè hanno cambiato mestiere, qualifica eccetera, o per altre ragioni — a maturare il diritto alla pensione? Eppure i contributi sono stati pagati e sono rimasti nella mutualità a favore degli altri assicurati.

Noi chiediamo almeno che 51 giornate siano considerate sufficienti per entrare nell'assicurazione, non per aver diritto alla prestazione.

B O S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S I . Onorevoli colleghi, mi pare che alla base di taluni atteggiamenti vi sia l'assoluta incomprensione della reale situazione in cui si trovano i coltivatori diretti. Non è qui soltanto il Ministro o altri che hanno manifestato questa opinione; si tratta in realtà di un'opinione molto diffusa: il coltivatore diretto, per il solo fatto di essere proprietario, anche se di mezzo ettaro soltanto, non dovrebbe aver diritto neanche alla pensione. Credo che questo sia il pensiero recondito che è alla base dell'atteggiamento negativo rispetto a questi articoli.

Si pensa che il lavoratore salariato rischia la disoccupazione, si dice che nella sua vec-

chiaia nessuno lo aiuterà. Il coltivatore diretto sarebbe invece in una situazione tutta diversa. Farà poche giornate di lavoro, ma il lavoro ce l'ha; quando sarà vecchio troverà aiuto in famiglia.

Tutto questo non tiene presente qual'è il reddito reale del contadino che lavora un pezzetto di terra, anche rispetto al salario dell'operaio e del bracciante. È sulla base del reddito con cui si deve mantenere la famiglia che bisogna fare il ragionamento per stabilire se c'è o no diritto alla pensione. Mi pare che sia questo punto quello che ora viene dimenticato. Ed è questa dimenticanza che porta alla discriminazione a danno dei coltivatori diretti. È vero che anche quando si tratta degli altri lavoratori si sanno trovare sempre remore e difficoltà, ma oggi si stabilisce una differenza che non ha fondamento, a danno dei contadini.

Se per milioni di italiani è il reddito che viene preso in considerazione per stabilire il diritto all'assistenza ed alla pensione, lo stesso ragionamento deve farsi per il coltivatore diretto. Infatti, quando nella famiglia contadina viene meno una unità, questa deve essere sostituita (sebbene in molti casi non si trovi la sostituzione) ed è una diminuzione di reddito che ne deriva per la famiglia. L'operaio estraneo alla famiglia deve essere pagato, e questo incide sul reddito; oppure si lavora di meno, ed anche questo incide sul reddito.

Bisogna tener presenti questi elementi e non partire da esclusioni aprioristiche, che portano fatalmente a stabilire trattamenti diversi. Trattiamo i contadini almeno come si trattano i braccianti! Sarebbe ora di farla finita con il sistema di mettere gli uni e gli altri su posizioni diverse, quando il peso economico dei coltivatori diretti e il reddito di cui ciascuno di loro può fruire per la propria famiglia non portano ad alcuna differenza, salve facendo quelle punte verso l'alto che voi non volete tagliare, e che vi porta a dire no quando si tratta di stabilire chi lavora e chi non lavora la terra, ma poi a dire che chi lavora la terra non lavora a sufficienza.

Forse ho tenuto una predica inutile, però, se si tenessero presenti queste considerazio-

ni, molto probabilmente si seguirebbe una strada diversa da quella che si è seguita fino ad ora nell'approvare questo disegno di legge. È per questi motivi, in conclusione, che bisogna modificare l'articolo nel senso che noi abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Sereni, Marchisio ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Di Prisco, Militerlo, Masciale, Alberti, Palumbo Giuseppina, Zanon, Barbareschi, Arnaudi e Iorio e da parte dei senatori Sereni, Marchisio, Gramigna, Mammucari, Bosi, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi, Spezzano sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

DI PRISCO. Onorevole Presidente, il senatore Milillo ne ha già esposto le ragioni.

PRESIDENTE. Senatore Sereni, anche lei rinuncia a svolgere l'emendamento?

SERENI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

DI GRAZIA, relatore. Il parere della Commissione è negativo.

BERTINELLI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Ministro è contrario, per le ragioni già dette a proposito del secondo capoverso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma, presentato dai senatori Di Prisco ed

altri e dai senatori Sereni ed altri, non accolto nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 3.

Sono esclusi dall'assicurazione i componenti dei nuclei familiari di coltivatori diretti, mezzadri e coloni che nella coltivazione dei fondi prestino meno di 104 giornate annue di effettivo lavoro fermo restando per i mezzadri e coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Spezzano, Bitossi, Mammucari, Fiore, Sereni, Simonucci, Fortunati, Boccassi, De Leonardis, Bosi, Ristori e da parte dei senatori Moltisanti, Crollanza, Franza, Massimo Lancellotti, D'Albora, Turchi, Barbaro, sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sopprimere questo articolo.

D E L E O N A R D I S . Domando di parlare per illustrare l'emendamento di cui sono firmatario.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L E O N A R D I S . Onorevole Presidente, abbiamo chiesto la soppressione di questo articolo 3, per la stessa ragione per la quale avevamo proposto lo stralcio dal disegno di legge in discussione di tutte le norme non strettamente legate all'aumento delle pensioni. Praticamente, l'articolo 3 propone l'esclusione dalla assicurazione di tutti coloro che per effetto delle norme

limitative contenute in questo articolo vengono privati di un diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali che le leggi 1047 e 1136 loro riconoscono.

Chi sono questi che dovremmo escludere? Evidentemente sono coloro che hanno condotto una battaglia lunga, molto lunga, nel nostro Paese, contadini di tutte le diverse tendenze, per richiedere la loro inclusione tra i lavoratori assicurati ed assistiti. A parte il fatto ricordato poc'anzi da altri colleghi, che questo dell'assistenza ai bisognosi per malattia o per vecchiaia è un dovere dello Stato previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana, il fatto è che a queste leggi, alla legge n. 1136 e alla legge n. 1047, siamo giunti attraverso l'azione unitaria di tutti i contadini italiani, ai quali non abbiamo chiesto se veramente erano di questa o di quella categoria di lavoratori agricoli. Nei confronti di questi contadini noi avevamo il dovere di provvedere per la loro vecchiaia e per la assistenza malattia, quando questi contadini ne avessero avuto bisogno.

In fondo, quelli che andremo ad escludere con questo articolo 3 chi sono? Sono centinaia di migliaia di coltivatori diretti, quelli di cui si parlava ieri; ad esempio: contadini particellari, coloni, mezzadri, fittuari, piccolissimi proprietari delle Puglie o di altre regioni meridionali. Sono quei « verenzieri » di Andria per i quali il senatore Jannuzzi ha proposto quel tale ordine del giorno, per cercare di assicurare la pensione alle donne di questi contadini; naturalmente il senatore Jannuzzi è di Andria e si preoccupa di quello che diranno le donne contadine di Andria; ma si capisce che noi dobbiamo preoccuparci di circa 2.000.000 di contadini che sono minacciati da questo articolo 3. Ecco perchè noi ne chiediamo la soppressione.

Signor Ministro, è inutile farsi illusioni: questa legge evidentemente pone le mani in un ingranaggio tale che finirà per far saltar via quel poco di assistenza che i contadini avevano potuto ottenere. Le nostre proposte di stralcio ve le ha portate innanzi la stessa 8ª Commissione di agricoltura. La 8ª Commissione si è preoccupata di quelle che sono le condizioni economiche delle nostre campagne e col suo parere vi ha

avvertito che non può la nostra economia agricola sopportare l'onere che questa legge viene ad imporle; di qui la necessità di provvedimenti, che aumentino i minimi di pensione, ma assicurino tutta l'assistenza indispensabile sia nei momenti di impossibilità di lavoro, sia per l'invalidità o la vecchiaia, che per la malattia. Oggi voi con questo disegno di legge e particolarmente con questo articolo 3 negate completamente tutto questo, a vaste categorie di lavoratori e cittadini italiani, capovolgendo quello che è il concetto informatore delle leggi in vigore e violando lo stesso dettato costituzionale.

La richiesta di soppressione deriva da tutte queste considerazioni e perciò noi vi insistiamo.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A, *relatore*. La Commissione è contraria per i motivi già espressi precedentemente.

B E R T I N E L L I, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario per i motivi già detti.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'articolo 3 proposto dai senatori Spezzano ed altri e Moltisanti ed altri, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sul primo comma dell'articolo 3 i senatori Menghi, Angelilli, Tirabassi, Braccesi, Restagno, Conti e il senatore Carelli hanno presentato due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

G E N C O, *Segretario*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituito dal seguente:

” Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che colti-

vano fondi per i quali il lavoro occorrente, per la manuale coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, sia inferiore a 104 giornate annue ” ».

MENGHI, ANGELILLI, TIRABASSI, BRACCESI, RESTAGNO, CONTI

« Sostituire il primo comma con il seguente:

” Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue ».

CARELLI

D E B O S I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E B O S I O. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un problema di grande importanza per cui chiede scusa se dovrò intrattenermi sullo stesso una decina di minuti. La legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sull'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni estende i benefici assicurativi alle dette categorie assimilandole ai braccianti agricoli, talchè in forza dell'articolo 22 della legge stessa è stato riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia (nel periodo transitorio che va dal 1957 al 1971) in base ad un numero di giornate annue di contributo ragguagliato a 104 giornate. Difatti l'inizio del pensionamento all'età di 65 anni, per gli uomini, nell'anno 1957 si conseguiva con 104 contributi, per aumentare, di anno in anno, di numero fino a raggiungere nel 1971 le 1.456 giornate. Di guisa che, in linea di fatto, la legge ha riconosciuto il diritto al pensionamento dopo i 15 anni di iscrizione in base a 1.560 giornate, ossia per un numero di giornate analoghe a quelle dei braccianti.

Le 104 giornate minime, utili ai fini del diritto all'assicurazione, vengono attribuite ai singoli soggetti con i criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 1047, ossia in base al numero complessivo delle giornate presuntivamente accertate per la coltivazione dell'azienda, secondo il noto metodo delle giornate ettaro-coltura, e più precisamente:

le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fratelli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado;

le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, ed agli altri componenti il nucleo familiare in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Tralasciando, onorevoli colleghi, l'illustrazione delle altre norme sancite nello stesso articolo 5, per quanto riguarda le aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate e la posposizione delle unità familiari che abbiano già liquidato una pensione obbligatoria, è pacifico che il rapporto assicurativo, secondo la vigente legge, si costituisce in riferimento al nucleo familiare.

Nel nuovo progetto di riordinamento la famiglia scomparirebbe ed il rapporto assicurativo si costituirebbe (articolo 3) con i singoli soggetti che prestino almeno 104 giornate annue di effettivo lavoro.

Tale criterio non appare conforme allo spirito ed al fine della previdenza sociale nel campo dell'impresa familiare contadina, che è un'organizzazione economica unitaria ed inscindibile dalle persone che la compongono.

La tutela previdenziale, nel settore del lavoro autonomo agricolo, non può limitarsi al singolo componente ma deve estendersi al nucleo familiare o, meglio, alle unità attive che lo compongono e che come tali prestano abitualmente il lavoro nella manuale coltivazione del fondo. La legge cioè deve astrattamente spiegare efficacia, in tale campo, in modo unitario nei confronti dell'impresa familiare contadina, senza preferenze od esclusione di persone, mentre la responsabilità, in ordine alla costituzione del rapporto assicurativo, riguardante i singoli componenti della famiglia, va lasciata al titolare dell'impresa che di regola si identifica con lo stesso capo famiglia.

La realtà giuridica insegna che nell'impresa familiare i componenti sono e restano dei manuali lavoratori coadiuvanti, subordinati

alla volontà del titolare, di modo che, nell'interno dell'impresa, la prestazione del lavoro deriva dal rapporto di collaborazione che s'instaura in forza della predetta realtà, che non va confusa con i naturali ed umani legami, affettivi e spirituali della famiglia.

Per cui di fronte a tale realtà non sembra logico, nè opportuno, sovrapporsi al titolare dell'azienda per stabilire chi dei componenti la famiglia ha titolo per fruire dell'assicurazione obbligatoria; la legge deve determinare i requisiti oggettivi che danno diritto all'impresa familiare contadina di fruire dell'assicurazione obbligatoria e, nell'ambito di essa, al titolare deve essere lasciata la responsabilità di precisare quali sono i componenti che lo coadiuvano nel lavoro in modo abituale, per i quali si fa luogo alla costituzione del rapporto individuale assicurativo.

Quindi, la norma dell'articolo 3 circa la esclusione dall'assicurazione, non va riferita ai componenti del nucleo familiare che prestino meno di 104 giornate all'anno, ma bensì al nucleo familiare che coltivi fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate.

Per concludere, onorevoli colleghi, dirò che le leggi sulla malattia e sulla pensione prendono giustamente in considerazione sempre il nucleo familiare e non il singolo componente la famiglia. Con il provvedimento proposto si vorrebbe escludere dall'assicurazione i singoli componenti dei nuclei familiari che prestino, nella coltivazione dei fondi, meno di 104 giornate di effettivo lavoro.

Così, mentre tutta la legislazione sociale ha per obiettivo la protezione della famiglia, e prende quindi sempre in considerazione agli effetti assicurativi il nucleo familiare in stretta connessione con l'azienda, si pretenderebbe per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti di instaurare il rapporto assicurativo con il singolo componente, alterando radicalmente la natura e il più elevato fine della legge, con l'aggiunta di far pagare dei contributi che poi non si possono tradurre nella misura sufficiente ai fini dell'ottenimento della pensione al raggiungimento dei limiti d'età stabiliti dalla legge.

Spero, onorevoli colleghi, che darete il voto favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Menghi ed altri.

Prima di concludere, desidero rilevare che aderisco al testo analogo dell'onorevole Carelli. Pertanto l'emendamento dovrebbe essere, a mio avviso, così formulato: « Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente, per l'allevamento ed il governo del bestiame, sia inferiore a 104 giornate annue ».

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, accetta le modifiche proposte dal senatore De Bosio al suo emendamento?

C A R E L L I . Poichè il senatore De Bosio ha incluso anche la frase « per l'allevamento ed il governo del bestiame », io non posso aderire alla sua proposta.

Concordo con le considerazioni dell'onorevole De Bosio, però debbo far osservare che l'emendamento da me proposto comprende tutto il lavoro; non è possibile stabilire limitazioni. Se il senatore De Bosio vuole includere invece l'allevamento e il governo del bestiame nel quadro del lavoro, viene a falsare l'orientamento e il principio che io desidero affermare, cioè che ci si riferisca a tutto il lavoro necessario alla conduzione del fondo.

Ecco perchè vorrei pregare l'onorevole Ministro e la Commissione di voler aderire all'emendamento da me presentato.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Signor Presidente, soprattutto nel corso dell'intervento fatto dal collega Milillo questo problema è stato trattato in modo sufficientemente ampio.

Riteniamo che il collega Carelli, precisando qual'è l'orientamento del suo emendamento, ci conforti nella convinzione di poter votare con tranquillità l'emendamento medesimo.

B O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S I O . Desidero dire che, essendo l'emendamento Carelli più ampio nell'accettazione del principio, deve essere posto in votazione per primo.

D E B O S I O . Io aderisco all'emendamento Carelli, in seguito alla spiegazione che il senatore Carelli ha fornito.

B O S I O . Allora siamo evidentemente tutti d'accordo. Dichiaro quindi che voteremo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Carelli.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , relatore. La Commissione è favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto dai senatori Menghi e Carelli, e infatti si è espressa attraverso la mia replica favorevolmente nel senso di considerare il nucleo familiare in se stesso, cioè la forza del nucleo familiare, e non di differenziarlo considerando i singoli elementi a sè stanti.

Pertanto mi auguro che il Ministro voglia accedere al parere della Commissione.

B E R T I N E L L I , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono veramente spiacente di non poter accogliere il desiderio e l'auspicio del validissimo relatore di maggioranza. C'è una diversità concettuale notevole tra l'impostazione data dal disegno di legge governativo e quella data dall'emendamento Menghi. Il testo governativo ha riferimento alle effettive giornate di lavoro prestate, l'emendamento Menghi ed altri, invece, si riferisce alle possibilità di lavoro prestato, al presunto lavoro prestato. Noi parliamo di coltivatori diretti che prestino meno di 104 giornate annue di effettivo lavoro, mentre l'emendamento Menghi parla di fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore alle 104 giornate.

È la medesima questione che abbiamo svolta nella precedente occasione, a propo-

sito dell'articolo 2. Per coerenza di impostazione logica del disegno di legge debbo dichiararmi contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore De Bosio, ritira il suo emendamento all'emendamento del senatore Carelli?

D E B O S I O . Vi rinunzio.

P R E S I D E N T E . Metto allora in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal senatore Carelli, emendamento che, essendo più ampio, ha la precedenza su quello presentato dai senatori Menghi ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Con l'approvazione di tale emendamento si intende assorbito l'emendamento dei senatori Menghi, Angelilli ed altri.

Da parte del senatore Gramegna è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Al primo comma, sostituire le parole: " prestino meno di 104 giornate annue di effettivo lavoro », con le altre: « prestino meno di 51 giornate annue di lavoro accertate in base al presunto impiego di mano d'opera in conformità ai criteri fissati dalle Commissioni di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949 " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A M E G N A . Signor Presidente, mi si fa rilevare, e mi sembra giusto, che con l'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Carelli non è più possibile insistere sul mio emendamento. Pertanto lo ritiro.

P R E S I D E N T E . L'emendamento dei senatori Sereni, Marchisio ed altri, tende a sostituire nel primo comma le pa-

role: « meno di 104 giornate », con le altre: « meno di 51 », è precluso.

Sul secondo comma i senatori Valsecchi, Rosati e Criscuoli, hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine le parole: « , purchè non trattisi di esposti regolarmente affidati ».

Il senatore Valsecchi ha facoltà di svolgerlo.

V A L S E C C H I . Si tratta di un emendamento che ha una modestissima portata di carattere finanziario e perciò non ne farò una battaglia augurandomi che anche il Governo non ne voglia fare una battaglia. Il problema a me pare che abbia soprattutto un valore morale molto alto ed un carattere sociale. Ed è per questo che desidererei sostenere l'emendamento.

Il secondo comma dell'articolo 3 esclude dall'assicurazione i parenti e gli affini oltre il quarto grado, esclude dunque i trovatelli, che non sono parenti. A me pare che ci siano ragioni etiche per sostenere che gli esposti vanno parificati anche qui ai fini previdenziali ai legittimi e ai legittimati. Non è possibile, a mio parere, far pesare una sorte iniqua di cui non sono responsabili anche a questi effetti.

Sostengo l'emendamento anche per ragioni di garanzia per il titolare dell'azienda, il quale li ha associati ad un certo momento alla sua azienda, anche se non li ha associati alla famiglia. Ci si può forse osservare che sarebbe questa la prima volta che in tale materia si inserisce il problema degli esposti, ma gradirei appunto che questa categoria che è rimasta in arretrato si ponesse all'avanguardia. Spero quindi che la Commissione ed il Governo vogliano confortare questa posizione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

D I G R A Z I A , relatore. La Commissione riconosce che lo spirito per cui è proposto questo emendamento è uno spirito prettamente umanitario e sociale, però si rimette al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Apprezzo molto lo spirito che ha suggerito questo emendamento e dichiaro che in via amministrativa l'I.N.P.S. ha già da tempo dato istruzioni ai propri uffici periferici che se nelle denunce sono indicati come componenti del nucleo familiare anche i cosiddetti « esposti », non si facciano discussioni, si chiuda un occhio, però mi pare che non possa essere accolta formalmente una norma di questo genere in una legge. Modestamente ho fatto 4 anni di Università, due anni di pratica legale, venti anni di avvocato, 15 anni di legislatore ed è la prima volta che mi capita di incontrare un « esposto » in un provvedimento di legge, in un regolamento, in una qualsiasi disposizione legislativa.

Che cosa vuol dire giuridicamente « esposto » e regolamento affidato? (*Commenti*). O l'esposto è stato adottato ed allora assume la figura giuridica, lo stato giuridico di figlio adottivo, o l'esposto non è stato adottato e non mi pare che possa essere considerato componente del nucleo familiare. Comunque mentre confesso che in via amministrativa sono già state date disposizioni perchè il caso venga considerato con estrema benevolenza, mi rimetto al Senato, pur ritenendo che una simile norma non possa essere accolta.

M I L I T E R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I T E R N I . Voto a favore dell'emendamento Valsecchi perchè l'emendamento inquadra anche questa categoria, già contemplata nella legislazione infortunistica, in quella previdenziale. Mi dispiace di non essere d'accordo con il signor Ministro. Debo dire che è proprio la legge infortunistica sull'agricoltura che già considera la categoria degli esposti-affidati e quindi mi sembra logico, per sistematica legislativa, includere la categoria stessa, già compresa nella legge sugli infortuni in agricoltura, an-

che nella legge che regola la previdenza per i coltivatori. (*Commenti e interruzioni*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Valsecchi, Rosati, Criscuoli, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo ed il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Di Prisco, Milillo, Masciale, Alberti, Palumbo Giuseppina, Zannoni, Barbareschi, Arnaudi e Iorio e da parte dei senatori Sereni, Marchisio, Gramegna, Mammucari, De Leonardis, Fortunati, Ruggeri, Simonucci, Boccassi, Bitossi e Spezzano sono stati presentati due identici emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

” Ai componenti della famiglia mezzadrile, vincolati per contratto a prestare la loro opera sul fondo per tutta l'annata agraria, il numero minimo di contributi da accreditare ai fini del diritto e della misura della pensione è di 156 all'anno ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Abbiamo già detto nel corso dei vari interventi come il problema del mezzadro debba essere visto particolarmente dal punto di vista del nucleo della famiglia mezzadrile, in quanto è questo il concetto che il mezzadro porta anche nel suo rapporto di lavoro. Infatti, lo stesso patto colonico che viene sottoscritto deve riportare i componenti della famiglia.

Per questo il nostro emendamento parla di componenti della famiglia mezzadrile vincolati, in base al contratto, a prestare la loro opera per tutta l'annata agraria. Si tratta infatti di un'attività sostanzialmente continuativa ed è per questo che ai fini della pensione noi riteniamo che le 156 giornate siano il numero minimo da accreditare. Parten-

do da questo concetto, il nostro emendamento mi pare, conseguentemente, giunga ad una conclusione che credo possa essere accettata da tutto il Senato.

R I S T O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I S T O R I . Intendo svolgere questo emendamento, anche in considerazione della mia origine di mezzadro. Associandomi alle considerazioni del collega Di Prisco desidero aggiungere qualche altra. Quando un componente della famiglia mezzadrile è autorizzato dal concedente a lavorare fuori del podere, il concedente ha tutto l'interesse a depennarlo dal numero dei componenti della famiglia mezzadrile vincolati a prestare la loro opera sul fondo. D'altra parte, lavorando in un settore diverso, probabilmente matura anche una condizione previdenziale migliore. È per questo motivo che, l'accredito di 156 giornate all'anno, ai fini della maturazione del diritto alla pensione da parte dei componenti del nucleo familiare è più che opportuno. In simili casi, per di più, il periodo di lavoro va da un anno all'altro.

Una seconda considerazione è questa: il concedente normalmente ha interesse a denunciare giornate lavorative se mai inferiori a quelle reali in quanto che, dovendo pagare il 50 per cento, è certamente interessato a non favorire il contadino medesimo.

P R E S I D E N T E . Prego la Commissione ed il Governo di voler esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

D I G R A Z I A , *relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è contrario per il principio, ripetutamente detto, che tutto il disegno di legge è impostato sulle effettive giornate di lavoro e non sulle giornate presunte, o immaginarie, o accreditate. In secondo luogo è contrario anche perchè non esiste alcuna connessione e alcun nesso tra l'accredito e il contributo versato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Di Prisco ed altri e dai senatori Sereni ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T I N E L L I , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, domani mattina alle ore 9 è convocato il Consiglio dei Ministri, e verrà discusso un disegno di legge, da me presentato, concernente le rette ospedaliere, problema molto grave.

Se lei, signor Presidente, e il Senato me lo consentono, poichè non posso farmi rappresentare, sia pure provvisoriamente, al Consiglio dei ministri da uno dei miei Sottosegretari, per la prima parte della discussione di domani mattina mi farei rappresentare in Senato da uno dei Sottosegretari.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza

G E N C O , *Segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è vero che pur essendo stata ultimata la riliquidazione delle pensioni per i maestri elementari collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956 non si possa pro-

cedere al pagamento perchè ben 7.000 pratiche trovansi ancora all'ufficio copia e non vengono inoltrate alla Corte dei conti.

In caso affermativo si chiede di sapere se e quale provvedimento intenda prendere perchè al più presto i maestri pensionati possano riscuotere quanto loro dovuto (1587).

SPEZZANO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi per cui non sono stati rispettati gli impegni assunti coi rappresentanti delle organizzazioni sindacali della scuola i quali sono stati costretti, di conseguenza, a proclamare un nuovo sciopero;

e per sapere se non ritenga necessario, doveroso ed urgente accettare le giuste richieste avanzate dall' « Intesa » per garantire la dignità del corpo insegnante e per dare serenità alla vita della scuola (1588).

GRANATA, DONINI, LUPORINI, DE SIMONE, MAMMUCARI

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali sono i motivi per cui da parte della Divisione movimento del Compartimento ferroviario di Reggio Calabria si trascura la assegnazione dell'alloggio di servizio, attualmente a disposizione di quella sede, esistente nel fabbricato dell'Azienda in Palmi città, al deviatore Loprevite Giuseppe, dipendente dalla stazione di Palmi, che da oltre due mesi ha avanzato formale istanza, essendo peraltro l'unico agente di quell'impianto avente titolo al trattamento previsto dall'articolo 33 delle Disposizioni competenze accessorie e che ancora occupa alloggio privato (3487).

MARAZZITA

Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 334, concernente la nuova situazione in materia di cooperazione culturale europea,

approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione: essa invita i Governi degli Stati membri ad accrescere i finanziamenti del fondo culturale europeo (3488).

GENCO

Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 228, relativa alla conferenza europea dei Ministri dei trasporti e ai problemi dei trasporti in Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta risoluzione: essa formula varie proposte che dovrebbero essere adottate dalla conferenza europea dei Ministri dei trasporti, concernenti particolarmente le vie ferrate, le strade, la via di comunicazione attraverso la Manica, le vie navigabili e gli oleodotti (3489).

GENCO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 335, concernente l'assistenza tecnico-giuridico dell'Europa all'Africa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione: essa invita i Governi membri, conformemente alle conclusioni approvate il 29 marzo 1962 da un gruppo di esperti indipendenti, a contribuire, in accordo con gli Stati africani interessati, alla realizzazione di un programma di assistenza tecnica a detti Paesi nel settore giuridico, che contempra fra l'altro la formazione di giuristi africani e lo studio dei sistemi giuridici africani (3490).

JANNUZZI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla

Raccomandazione n. 332, concernente l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione: essa invita i Governi degli Stati membri a concertare rapidamente, conformemente alle proposte dell'O.C.D.E., una politica comune di aiuto efficace in favore dei Paesi in via di sviluppo (3491).

RESTAGNO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 336, concernente le relazioni tra l'Assemblea del Consiglio d'Europa e l'O.C.D.E., approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziativa nel senso indicato in detta raccomandazione: essa rileva l'inopportunità dell'eventuale creazione di una nuova assemblea euro-americana incaricata del controllo dell'O.C.D.E. ed auspica che il controllo parlamentare dell'O.C.D.E. possa avvenire nell'ambito del Consiglio di Europa, con la partecipazione delle delegazioni parlamentari statunitensi, canadesi e di altri Stati europei non membri del Consiglio d'Europa (3492).

SIBILLE

Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della sanità, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 226, concernente il miglioramento del reclutamento dei donatori di sangue, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta risoluzione: essa invita a sollecitare le autorità comunali e regionali dei Paesi membri per l'organizzazione di una campagna di propaganda tendente a sviluppare la raccolta di sangue (3493).

SIBILLE

Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 327, concernente la Federazione mondiale delle città gemelle, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione: essa invita i Governi degli Stati membri a prendere delle misure contro la cosiddetta « Federazione mondiale delle città gemelle » conformemente ad una precedente risoluzione approvata dalla Conferenza europea dei poteri locali (3494).

SIBILLE

Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 234, relativa all'azione del Consiglio d'Europa in materia di autonomia locale, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta risoluzione: essa invita i Governi membri a pronunciarsi in favore del principio di una protezione a livello europeo dell'autonomia locale e a prendere misure concrete in tal senso (3495).

SIBILLE

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 337, concernente l'integrazione europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione: essa indica le ragioni per cui sarebbe particolarmente opportuno condurre rapidamente a termine i negoziati sia per l'adesione o l'associazione alla Comunità Economica Europea della Gran Bretagna e degli altri Stati che hanno fatto domanda relativa, sia per la conclusione di una unione politica europea (3496).

SIBILLE

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è giunto a conoscenza del suo Dicastero lo stato di abbandono dell'edificio « Ennio Quirino Visconti » di Roma adibito alle scuole ginnasiali e liceali, ove tra l'altro il pavimento di alcune aule è invaso da acqua, con grave danno per la salute dei docenti e degli alunni; e quali provvedimenti intenda adottare dinanzi ad una siffatta situazione di emergenza, che è stata anche messa in rilievo dalla stampa quotidiana (3497).

ZOTTA

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 14 dicembre 1962**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 14 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (2208).

SERENI ed altri. — Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007).

BARBARESCHI ed altri. — Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. (2057).

II. Discussione dei disegni di legge:

Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739 (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (36).

ZOTTA e CERICA. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di migliororia (194).

La seduta è tolta (ore 20,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari